Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 70° **Roma - Mercoledì, 12 giugno 1929 - Anno VII** **Numero 136**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Vegganst le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la I Esposizione d'arte del Sindacato fascista delle belle arti e la 87ª annuale della Società promotrice delle belle arti, in Torino.

Con decreto 18 maggio 1929-VII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 31 detto al registro n. 6 Finanze, foglio n. 17, il Sindacato fascista delle belle arti della Società promotrice delle belle arti di Torino è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, in quella città, la I Esposizione d'arte del Sindacato e la 87ª annuale della Promotrice.

(3331)

Autorizzazione a promuovere la II Mostra nazionale dell'arte del merletto, in Genova.

Con decreto 19 maggio 1929-VII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 31 detto al registro n. 6 Finanze, foglio n. 19, la Federazione fascista autonoma degli artigiani d'Italia è stata autorizzata a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 7 aprile 1927, n. 515, la II Mostra nazionale dell'arte del merletto, che avrà luogo a Genova nel mese di giugno 1929-VII.

(3332)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1543.

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 896.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Torre San Giorgio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 marzo 1928-VI, n. 665, col quale il comune di Torre San Giorgio è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Moretta;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Moretta, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Torre San Giorgio;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Torre San Giorgio è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 285, *foglio* 59. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1544**.

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. **897**.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Isolabella.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 novembre 1928-VII, n. 2666, col quale il comune di Isolabella è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Poirino;
Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Poirino, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Isolabella;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Isolabella è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 285, *foglio* 60. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1545**.

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. **898**.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Treschè Conca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 giugno 1928-VI, n. 1603, col quale il comune di Treschè Conca è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Roana;
Vista la deliberazione del podestà di Roana, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Treschè Conca;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Treschè Conca è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 285, *foglio* 61. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1546**.

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. **899**.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Sonico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 ottobre 1928-VI, n. 2543, col quale il comune di Sonico è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Edolo;
Vista la deliberazione del podestà di Edolo, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Sonico;
Visti i pareri favorevoli del presidente e dell'avvocato generale presso la sezione di Corte d'appello di Brescia;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Sonico è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 285, *foglio* 62. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1547.**

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. **900.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Revigliasco Torinese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 novembre 1928-VII, n. 2668, col quale il comune di Revigliasco Torinese è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Moncalieri;

Vista la deliberazione del podestà di Moncalieri, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Revigliasco Torinese;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Revigliasco Torinese è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 285, *foglio* 63. — Ferzi.

Numero di pubblicazione **1548.**

REGIO DECRETO 9 maggio 1929, n. **914.**

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Arzene e di San Martino al Tagliamento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 ottobre 1928, n. 2554, col quale i comuni di Arzene e di San Martino al Tagliamento sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Valvasone;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Valvasone, rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Arzene e di San Martino al Tagliamento;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Arzene e di San Martino al Tagliamento sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 285, *foglio* 77. — Mancini.

Numero di pubblicazione **1549.**

REGIO DECRETO 9 maggio 1929, n. **915.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Roccasecca dei Volsci.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 settembre 1928, n. 2200, col quale il comune di Roccasecca dei Volsci è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Priverno;

Vista la deliberazione del podestà di Priverno, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Roccasecca dei Volsci;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Roccasecca dei Volsci è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 285, *foglio* 78. — Mancini.

Numero di pubblicazione **1550.**

REGIO DECRETO 25 aprile 1929, n. **879.**

Costituzione della Federazione interprovinciale delle Casse di risparmio piemontesi, con sede presso la Cassa di risparmio di Torino.

N. 879. R. decreto 25 aprile 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene costituita la Federazione interprovinciale delle Casse di risparmio piemontesi, con sede presso la Cassa di risparmio di Torino, tra le Casse di risparmio di Alessandria, Asti, Biella, Ivrea, Torino, Tortona e Vercelli.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1929 *Anno VII*

Numero di pubblicazione 1551.

REGIO DECRETO 25 aprile 1929, n. 880.

Costituzione della Federazione delle Casse di risparmio della provincia di Cuneo, con sede presso la Cassa di risparmio di Cuneo.

N. 880. R. decreto 25 aprile 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene costituita la Federazione delle Casse di risparmio della provincia di Cuneo, con sede presso la Cassa di risparmio di Cuneo, tra le Casse di risparmio di Alba, Bra, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 1552.

REGIO DECRETO 6 maggio 1929, n. 886.

Erezione in ente morale della « Fondazione comm. Saul D. Modiano », in Trieste.

N. 886. R. decreto 6 maggio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, la « Fondazione comm. Saul D. Modiano », con sede in Trieste, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 1553.

REGIO DECRETO 6 maggio 1929, n. 906.

Approvazione del nuovo statuto della « Società dei naturalisti », in Napoli.

N. 906. R decreto 6 maggio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della « Società dei naturalisti » di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 1554.

REGIO DECRETO 6 maggio 1929, n. 907.

Autorizzazione al presidente dell'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato disposto a favore dell'asilo infantile « Luigi Vitali », annesso all'Istituto medesimo.

N. 907. R. decreto 6 maggio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il presidente dell'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare il legato di L. 100,000 disposto dalla signora Teresa Garbagnati fu Luigi vedova Junck a favore dell'asilo infantile « Luigi Vitali », annesso al predetto Istituto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 1555.

REGIO DECRETO 9 maggio 1929, n. 917.

Erezione in ente morale della Fondazione intitolata « Banca di Perugia già Cassa di risparmio », con sede in Perugia.

N. 917. R. decreto 9 maggio 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la Fondazione intitolata « Banca di Perugia già Cassa di risparmio », con sede in Perugia, viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità del Comune medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 1556.

REGIO DECRETO 9 maggio 1929, n. 918.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Ospedale Selene Menichetti », in Castelfranco di Sotto.

N. 918. R. decreto 9 maggio 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ospedale Selene Menichetti », con sede in Castelfranco di Sotto, viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione 1557.

REGIO DECRETO 9 maggio 1929, n. 919.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Convalescenziario Laura Rodriguez y Laso de' Buoi ».

N. 919. R. decreto 9 maggio 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Convalescenziario Laura Rodriguez y Laso de' Buoi » viene eretta in ente morale sotto una propria amministrazione, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1929 - Anno VII

REGIO DECRETO 21 marzo 1929.

Approvazione della convenzione stipulata con la Società Aerea Mediterranea per l'impianto e l'esercizio di linee aeree commerciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 632;

Visto il R. decreto 20 agosto 1923, n. 2207, contenente provvedimenti per la navigazione aerea convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;

Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176, concernente la concessione dei servizi di trasporto esercitati con aeromobili, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;

Visto il R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1250, che approva una convenzione riguardante la cessione delle quote sociali della Società di traffico aereo Adria Aero Lloyd di Tirana al Governo italiano;

Visto il R. decreto 6 maggio 1928, n. 1319, che autorizza il Ministero dell'aeronautica a partecipare alla costituzione della Società anonima Aerea Mediterranea;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aero-

nautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata in Roma il 5 novembre 1928 - Anno VII, tra il Sottosegretario di Stato per l'aeronautica, in rappresentanza dello Stato, ed i legali rappresentanti della Società Aerea Mediterranea, per l'impianto e l'esercizio delle linee aeree commerciali:

1° Ostia Terranova - Cagliari;
2° Brindisi - Valona;
3° Valona - Tirana;
4° Tirana Coritza;
5° Tirana - Scutari.

L'esercizio di tale linee, dopo un periodo sperimentale dal 31 marzo al 20 aprile 1928, ha inizio in via definitiva dal 21 aprile 1928, data di inaugurazione dell'esercizio stesso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — CIANO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1929 - Anno VII
Registro n. 9 Aeronautica, foglio n. 38. — CASATI.

Convenzione tra il Ministero dell'aeronautica e la Società Aerea Mediterranea per l'impianto e l'esercizio delle linee aeree commerciali: 1) Ostia-Terranova-Cagliari; 2) Brindisi-Valona; 3) Valona-Tirana; 4) Tirana-Coritza; 5) Tirana-Scutari.

Il Sottosegretario di Stato per l'aeronautica, a nome dello Stato, ed i signori: Generale Francesco De Pinedo e Generale Oronzo Andriani, rispettivamente presidente e amministratore delegato della Società Aerea Mediterranea con sede in Roma, con capitale di L. 7,500,000, in rappresentanza della medesima, hanno concordato e stipulato quanto segue:

Nota: Nel testo della presente convenzione saranno adottate le abbreviazioni seguenti: « Il Ministro » in luogo di « Il Ministro per l'aeronautica »; « Il Ministero » in luogo di « Il Ministero del l'aeronautica, Aviazione civile e traffico aereo »; « La Società » in luogo di « La Società Aerea Mediterranea ».

Art. 1.

Natura della concessione e sua durata.

Lo Stato concede alla Società Aerea Mediterranea l'impianto e l'esercizio delle linee aeree Ostia Terranova Cagliari; Brindisi Valona; Valona-Tirana; Tirana Coritza, e Tirana Scutari.

La concessione avrà la durata di anni dieci decorrenti dalla data di inaugurazione dell'esercizio.

In corrispettivo della concessione decennale del diritto di monopolio delle linee aeree civili albanesi, la Società è tenuta, oltre che all'osservanza delle condizioni stabilite negli articoli seguenti della presente convenzione, anche al pagamento di un annuo canone di lire cinquantacinque mila (L. 55,000), pari al 5 % sulla somma di fr. oro trecento mila **(L. 300,000) sborsata dallo Stato.**

Art. 2.

Itinerari — Orari.

I viaggi in ciascun senso dovranno compiersi integralmente, salvo i casi di forza maggiore, seguendo l'itinerario normale e viceversa.

Le condizioni di forza maggiore dovranno essere provate dalla Società concessionaria.

Incombe alla Società l'osservanza degli orari di partenza e di arrivo.

Nei casi di interruzione di viaggio o di ritardi dovuti a forza maggiore, la Società è tenuta a far giungere il carico a destinazione, con il mezzo più rapido.

Art. 3.

Termine per l'apertura dell'esercizio — Condizioni risolutive.

La Società si impegna di ultimare gli impianti necessari ad assicurare la regolarità del servizio e ad effettuare il servizio completo nei due sensi non oltre il 31 dicembre 1928.

Tuttavia, nel caso si verificassero eventi dovuti a cause non imputabili alla Società stessa, il Ministero potrà dare, a suo insindacabile giudizio, una conveniente proroga.

Il Ministero potrà dichiarare decaduta la presente convenzione, mediante decreto Ministeriale, ove l'inaugurazione del servizio non avvenga entro i termini sopra indicati, per fatti imputabili alla Società concessionaria.

Art. 4.

Frequenza dei servizi.

I viaggi si effettueranno a cominciare dalla data del 21 aprile 1928 con frequenza settimanale per la linea della Sardegna e per il tratto Brindisi Valona; bisettimanale per i tratti Valona Tirana, Tirana Scutari e Tirana Coritza; potranno in seguito, su richiesta del Ministero, essere intensificati fino a divenire giornalieri nei due sensi su tutte le linee ovvero su parti di esse entro il termine massimo di tre mesi dalla data della richiesta stessa.

Art. 5.

Sovvenzione chilometrica.

Lo Stato si impegna a corrispondere alla Società una sovvenzione di L. 15.50 per ogni chilometro effettivamente volato e con un massimo di km. 317.760 pari a 200 viaggi di andata ed altrettanti di ritorno sul tratto Roma Cagliari, a 156 viaggi di andata ed altrettanti di ritorno sui tratti Brindisi Valona, Valona Tirana, ed a 100 viaggi di andata ed altrettanti di ritorno sui tratti Tirana Coritza e Tirana-Scutari.

La frequenza dell'esercizio e conseguentemente la misura e la forma della sovvenzione chilometrica statale potranno essere rivedute in qualsiasi momento ed a semplice richiesta del Ministero di concerto col Ministero delle finanze.

In caso di mancato accordo fra il Ministero e la Società sulla nuova misura e forma della sovvenzione chilometrica, la decisione sarà deferita al giudizio insindacabile della Commissione di cui all'art. 19 della presente convenzione.

Agli effetti della presente convenzione l'intero viaggio sui singoli tratti sarà calcolato come appresso: Ostia Cagliari km. 510, qualora si effettui lo scalo a Terranova, km. 470 senza lo scalo predetto; Brindisi Valona km. 130; Valona-Tirana km. 100; Tirana Scutari km. 95; Tirana Coritza km. 125. Il chilometraggio parziale sulla linea Ostia Cagliari è poi così stabilito: Ostia Terranova km. 250, Terranova Cagliari km. 260.

Art. 6.

Pagamento della sovvenzione chilometrica.

L'ammontare della sovvenzione chilometrica sarà pagato a rate mensili posticipate, dietro presentazione di libri di bordo debitamente vistati e dietro l'accertamento mensile fatto dal Ministero che metà almeno degli aeromobili prescritti per l'esercizio della linea sia pronto a prendere il volo con l'equipaggio completo a richiesta del Ministero.

Art. 7.

Trasporto degli effetti postali.

La Società è tenuta al trasporto gratuito di kg. 3 di effetti postali compresi gli involucri, di ciascun viaggio e su tutta la percorrenza della linea.

Il Ministero delle comunicazioni può inoltre avvalersi della linea per il trasporto degli effetti postali oltre il predetto limite di peso. In questo caso corrisponderà sulla eccedenza un compenso in ragione di L. 15 a chilogramma per gli effetti trasportati nei viaggi di andata e ritorno sulla linea Ostia-Terranova Cagliari e nei soli viaggi di andata sulla linea Brindisi-Valona e sulle linee dell'interno dell'Albania.

Tale compenso sarà liquidato in base al peso risultante dalle distinte di ricevimento e di consegna degli effetti postali, e sarà pagato alla Società a trimestri posticipati.

La Società si obbliga a trasportare per ogni viaggio un minimo di kg. 50 di effetti postali, e comunque non oltre 1/8 del carico utile dell'apparecchio.

La Società si obbliga di modificare in qualsiasi momento, su semplice richiesta del Ministero, le tariffe dei compensi per gli effetti postali come sopra specificato, uniformandole a quelle stabilite o che verranno stabilite dalle conferenze internazionali.

Art. 8.

Funzionari statali — Riduzione di tariffe.

La Società riconosce il diritto di precedenza su qualsiasi altro passeggero a favore dei funzionari dello Stato che viaggiano per servizio, i quali godranno di una riduzione del 50 % rispetto alla tariffa comune in vigore sulla linea.

Tale precedenza verrà concessa semprechè la Società sia avvertita almeno 18 ore prima della partenza del velivolo e limitatamente ad una disponibilità di due posti per ogni viaggio.

La Società concede inoltre le seguenti facilitazioni:

a) il ribasso del 50 % a tutti i funzionari civili e militari, in attività di servizio, presso il Ministero ed alle rispettive famiglie secondo le norme vigenti per i trasporti ferroviari;

b) il ribasso del 30 % ai funzionari di tutte le Amministrazioni dello Stato ed alle loro famiglie;

c) il ribasso del 10 % ai mutilati ed ai combattenti in occasione di speciali ricorrenze patriottiche riconosciute dallo Stato previi accordi presi di volta in volta con il Ministero;

d) il ribasso del 10 % ai soci dell'Aereo Club e degli enti ad esso affiliati e di tutti gli altri enti aviatori legalmente riconosciuti;

e) tre concessioni permanenti di libero percorso sulla rete sociale per i funzionari dello Stato che verranno indicati volta per volta dal Ministero;

f) la concessione permanente, a vita, di carta di libera circolazione:

1° ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato, sia in carica che usciti di carica;

2° ai capi dell'Aviazione civile, sia in carica che usciti di carica.

Art. 9.

Interessi sul capitale ed utili.

Gli interessi sul capitale e gli utili ricavati dall'esercizio delle linee e dal commercio filatelico in Albania, depurati della parte da attribuire al fondo riserva, costituito come dal disciplinare, saranno ripartiti in proporzione al capitale azionario.

La parte di interessi ed utili spettante al capitale apportato dallo Stato sarà versata in tesoreria con imputazione al bilancio dell'entrata.

Art. 10.

Statistiche e bilanci.

La Società concessionaria dovrà trasmettere al Ministero:

a) settimanalmente, un bollettino giornaliero con i dati relativi al movimento dei passeggeri, della posta e delle merci sulla linea per ogni singolo viaggio;

b) mensilmente i riepiloghi dei dati suddetti;

c) alla fine di ogni anno i propri bilanci e le relazioni del Consiglio di amministrazione, a norma del disciplinare;

d) ogni qual volta il Ministero ne faccia richiesta, un prospetto indicante la situazione economica-finanziaria-patrimoniale.

Qualora la Società non presenti i documenti di cui alle lettere *c*) e *d*) entro un termine perentoriamente fissato o qualora dall'esame dei documenti presentati risulti che la gestione della Società non risponda alle utilità e finalità previste dal Ministero, questo, a suo insindacabile giudizio, provvederà a dichiarare decaduta la convenzione.

Art. 11.

Materiale mobile.

La Società si impegna di iniziare il servizio delle linee formanti oggetto della presente convenzione con numero di cinque apparecchi da elevarsi a sette entro un anno dalla data della presente convenzione.

La Società provvederà a disporre entro il termine di cui al primo comma una riserva di non meno di cinque motori ed una scorta di parti di ricambio sufficiente per garantire la regolarità dei viaggi e distribuiti presso gli scali.

Gli aeromobili dovranno essere forniti fin dall'inizio della navigazione degli apparecchi radio, nonchè delle installazioni e degli strumenti di bordo che possono concorrere a rendere sicura la navigazione aerea.

Tutto il materiale di cui sopra e le relative parti di ricambio, strumenti, ecc. di cui sopra debbono essere di esclusiva proprietà della Società. E' ammesso che la Società possa usufruire in soprannumero di apparecchi di proprietà dello Stato.

A garanzia del capitale di L. 7,200,000 apportato dallo Stato, la Società si obbliga a concedere la prima ipoteca sugli aeromobili, siano essi appartenenti alla Società all'atto della presente convenzione, siano di ulteriore acquisto. Parimenti la Società si obbliga a concedere la prima ipoteca sugli immobili che eventualmente potrà acquistare o costruire sia su terreno di proprietà del Demanio sia su terreno di proprietà della Società stessa.

Nel caso di eventuale adozione di aeromobili diversi da quelli con cui si inizia l'esercizio della linea, adozione la

quale sarà comunque subordinata a preventivo assenso del Ministero, la sovvenzione di cui all'art. 5 sarà riveduta dal Ministero entro il termine di un mese dall'adozione del nuovo materiale. In caso di mancato accordo fra la Società ed il Ministero per l'adozione del nuovo materiale, il Ministero potrà richiedere il cambiamento d'autorità.

Il Ministero ha facoltà di stabilire, in qualsiasi momento lo creda opportuno, l'adozione di quel tipo di apparecchio italiano che, dall'esame comparato tra le sue qualità e quelle dell'apparecchio in uso, risulti a questo non inferiore e sempre che dall'adozione ne derivi un miglioramento per il funzionamento della linea.

Qualora la Società non adempia entro il termine fissato alle condizioni di cui ai primi tre commi del presente articolo, il Ministero cesserà di effettuare i pagamenti spettanti alla Società per qualsiasi ragione. Qualora la Società persista nella inadempienza delle condizioni stesse, il Ministero potrà dichiarare decaduta la convenzione ai sensi della lettera *c*) dell'art. 21.

I provvedimenti previsti ai commi 6 e 7 del presente articolo, in quanto possano determinare nuovi oneri per l'Erario, saranno adottati dal Ministero dell'aeronautica di concerto con quello delle finanze.

L'ipoteca prevista nel comma quinto del presente articolo è estesa a garantire l'adempimento degli obblighi contrattuali ed a garantire e risarcire l'Amministrazione finanziaria dei danni che possono derivarle sia direttamente che indirettamente nell'esercizio delle concessioni ed agevolazioni di cui all'art. 13 della presente convenzione, come anche per le altre responsabilità che presso l'Amministrazione predetta venissero comunque ad essere rilevate.

Art. 12.

Comunicazioni radiotelegrafiche e meteorologiche.

Lo Stato consente alla Società concessionaria di servirsi a pagamento e secondo le tariffe in vigore per le stazioni del Ministero delle comunicazioni, delle stazioni radiogoniometriche, radiotelegrafiche e radiotelefoniche dipendenti dal Ministero, per la trasmissione delle comunicazioni interessanti il movimento degli aeromobili sulla linea aerea formante oggetto della presente convenzione.

Consente inoltre che le proprie stazioni meteorologiche forniscano gratuitamente agli scali della Società tutte le comunicazioni, i bollettini ed i presagi che possano interessare il buon funzionamento dell'esercizio. Tale concessione si riferisce al normale funzionamento della rete aerologica dipendente dal Ministero. L'eventuale godimento da parte della Società concessionaria di quel più intenso servizio che potesse essere consentito dalla rete suddetta, è subordinato ad ulteriore concessione.

Hanno in ogni caso la precedenza le comunicazioni fatte nell'interesse dello Stato, alle quali comunicazioni le concessioni di cui al presente articolo si intendono subordinate.

Art. 13.

Esenzioni doganali e agevolazioni fiscali.

Lo Stato concede, a norma del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2323, a favore della Società concessionaria le seguenti esenzioni fiscali:

a) è concessa, con l'osservanza delle formalità doganali relative, l'esenzione per i dazi doganali, per i dazi di consumo ed i diritti di vendita sui carburanti e sui lubrificanti (provenienti direttamente dall'estero oppure prelevati dai magazzini doganali regolarmente costituiti), destinati, esclusivamente, al funzionamento degli aeromobili impiegati per l'esercizio della linea;

b) quando ne sia riconosciuta la convenienza da parte del Ministero, potrà pure essere concessa l'esenzione doganale per il materiale di volo (aeromobili, motori e parti di ricambio) che la Società dovesse eventualmente importare dall'estero.

Gli aeromobili, i motori e le parti di ricambio da ammettere in franchigia doganale, non potranno essere destinati ad alcun uso estraneo all'esercizio della linea;

c) è riconosciuto a favore della Società la riduzione della tassa di negoziazione tanto sulle azioni quanto sulle obbligazioni al quarto della misura normale per tutta la durata della presente convenzione;

d) la presente convenzione e tutti gli atti inerenti e conseguenti alla stessa, ivi compresi i contratti di appalto, di fornitura nonchè gli atti comprovanti i successivi aumenti di capitale, sono esenti da bollo e dai diritti di segreteria.

La tassa di registro verrà applicata in tutti i casi suddetti nella misura fissa minima.

Art. 14.

Ispezioni e controlli.

Lo Stato provvederà a proprie spese alla ispezione della linea e, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, a ispezioni di carattere amministrativo contabile, anche presso la sede della Società.

I funzionari incaricati di compiere tali ispezioni e controlli dovranno essere ammessi ad ogni loro richiesta presso qualsiasi impianto aeronautico della Società.

I viaggi, compiuti a tale scopo dai detti funzionari a bordo degli aeromobili di proprietà della Società, saranno gratuiti. Detti funzionari hanno la precedenza su tutti gli altri passeggeri senza bisogno di preavviso. Ove i posti fossero tutti venduti, la Società ha l'obbligo di rimborsare il prezzo del biglietto al viaggiatore che per ultimo lo ha acquistato.

Per le ispezioni invece di controllo degli apparecchi, di revisione di collaudo, di rilascio di certificati di navigabilità, le spese relative saranno a carico della Società.

Le indennità e le assicurazioni contro i rischi di volo e di lavoro dei funzionari addetti alle ispezioni saranno a carico dello Stato.

Art. 15.

Uso degli aeroporti e ricovero degli apparecchi.

Rimane a carico dello Stato il provvedere gratuitamente e per la durata della presente convenzione a quanto segue:

a) l'uso degli aeroporti di Ostia, Terranova, Elmas, Brindisi, Valona, Tirana, Coritza e Scutari, nonchè, nel caso di forzati atterraggi, l'uso degli aeroporti e dei campi di fortuna esistenti sulla rotta, il tutto nella misura strettamente necessaria per il funzionamento della linea e dietro concessione particolare del Ministero;

b) il ricovero degli apparecchi destinati alla linea e dei materiali di ricambio negli aeroporti suindicati ed in quegli altri lungo la rotta ove per assicurare il regolare funzionamento delle linee fosse opportuno provvedere ad attrezzature e depositi.

Il cómpito della sorveglianza degli apparecchi e delle parti di ricambio spetta alla Società, la quale esonera l'Amministrazione dello Stato dei danni, che in qualunque modo per difetto di essa, potessero derivarle in conseguenza dell'uso degli aeroporti e dei ricoveri statali.

La Società si obbliga poi al risarcimento dei danni che in conseguenza degli usi suddetti potessero derivare allo Stato.

Art. 16.

Disciplinare.

Sono fissate con apposito disciplinare, che sarà approvato con decreto del Ministro, le prescrizioni valevoli per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, per le sovvenzioni e per i controlli e più particolarmente:

a) le norme per l'accertamento della liquidazione periodica delle competenze dovute alla Società;

b) gli orari di partenza e di arrivo;

c) le tariffe così per le persone come per le cose;

d) i limiti di tolleranza rispetto al numero di voli annuali stabiliti nel precedente art. 5 e rispetto agli orari di partenza e di arrivo;

e) le sanzioni da applicarsi nel caso in cui detti limiti di tolleranza risultino superati;

f) il numero e le attribuzioni del personale navigante e di quello di stazione;

g) gli speciali obblighi del personale sociale, dei passeggeri e dei mittenti;

h) tutte le sanzioni in genere e quanto altro possa occorrere per assicurare il conseguimento delle finalità e degli scopi prefissi;

i) le norme per l'accertamento del costo chilometrico;

l) le condizioni di trasporto e le responsabilità inerenti al servizio postale.

Art. 17.

Condizioni relative alla costituzione, agli organi di amministrazione e al personale della Società.

L'amministrazione della Società concessionaria, per la durata della presente convenzione, dovrà rispondere alle seguenti condizioni:

a) il presidente, un sindaco, il consigliere delegato o i consiglieri delegati dovranno essere cittadini italiani e di gradimento del Ministero;

b) i quattro quinti dei consiglieri di amministrazione dovranno essere nominati fra gli azionisti cittadini italiani residenti in Italia o all'estero;

c) il personale di volo e degli scali italiani dovrà essere di nazionalità italiana;

d) il capitale della Società italiana dovrà essere nella totalità di proprietà di cittadini e ditte italiane ed il Ministero si riserva ogni più ampio controllo per l'adempimento di siffatta condizione.

Il Ministero ha facoltà di esigere, a suo insindacabile giudizio, nei rispetti del personale della Società, sentita la Società stessa, sanzioni disciplinari che possono arrivare fino al licenziamento del personale medesimo.

Qualora la Società non adempia ad una delle suddette condizioni, il Ministero cesserà di effettuare i pagamenti spettanti alla Società per qualsiasi ragione, ove non ritenga opportuno dichiarare decaduta la convenzione a sensi della lettera *a*) dell'art. 21.

Art. 18.

Domicilio sociale.

La Società elegge domicilio per tutta la durata della presente convenzione, presso la propria sede legale in Roma.

Art. 19.

Decisione delle controversie.

Tutte le controversie che potessero sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione saranno deferite al giudizio insindacabile di una Commissione che sarà composta:

a) dal capo dell'Aviazione civile e del traffico aereo;

b) da un consigliere della Corte di appello di Roma;

c) da un referendario della Corte dei conti.

Detta Commissione deciderà dopo avere sentito i rappresentanti della Società.

Art. 20.

Cambio di materiale mobile e modificazioni di percorso.

E' data facoltà al Ministero di autorizzare con provvedimento amministrativo l'impiego di materiale mobile diverso da quello previsto nel precedente art. 11, qualora ne derivino miglioramenti al servizio.

Eguale facoltà è concessa relativamente ad eventuali temporanei mutamenti di percorso.

Tali sostituzioni di materiali e modificazioni di percorso potranno essere adottate sempre che non importino allo Stato un onere finanziario superiore al massimo onere derivante dall'applicazione della presente convenzione.

Art. 21.

Decadenza della concessione — Risoluzione della convenzione.

Il Ministero potrà — a suo insindacabile giudizio — con proprio decreto, dichiarare decaduta la concessione e risoluta la convenzione:

a) qualora la Società risulti essere italiana solo apparentemente e non sia ritenuta sufficiente la cessazione dei pagamenti, di cui all'ultimo comma dell'art. 17;

b) qualora la Società assuma l'esercizio di qualsiasi servizio per conto di altro Governo, senza l'autorizzazione del Ministero;

c) qualora la Società, senza autorizzazione del Ministero, assuma con Governi esteri impegni relativi all'esercizio;

d) qualora si constati la sospensione, l'interruzione o l'abbandono del servizio di navigazione senza giustificazione di forza maggiore;

e) qualora si verifichino irregolarità, che, senza dar luogo a sospensioni, interruzioni ed abbandoni del servizio, ne compromettano comunque, a giudizio insindacabile del Ministero, la regolarità o la finalità. Tra le dette irregolarità è compresa la persistente inosservanza di orario;

f) nel caso di cui all'ultimo comma dell'art. 10;

g) nel caso di inosservanza del disposto di cui al secondo comma dell'art. 9 ed all'art. 24.

Art. 22.

Il Ministero, dopo aver emanato il decreto col quale dichiara decaduta la concessione e risoluta la convenzione, prenderà immediatamente possesso dei velivoli, del materiale e di tutte le attività della Società.

La liquidazione della Società verrà affidata alla Commissione di cui all'art. 19.

Art. 23.

La Commissione predetta, in sede di liquidazione, dopo aver fatto le indagini prescritte dal disciplinare, accerterà le possibili, eventuali responsabilità.

Ai membri del Consiglio di amministrazione della Società, in quanto maneggino pubblico denaro, sono applicabili, oltre le sanzioni del Codice di commercio e del Codice penale, anche quelle previste dagli articoli 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 e 196 del regolamento sulla amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato

con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e aggiunte.

Art. 24.

La Società ha l'obbligo di dimostrare al Ministero la effettuata assicurazione di tutto il personale dipendente contro gli infortuni a norma delle vigenti leggi, nonchè la effettuata assicurazione contro i danni che potrà arrecare sia ai passeggeri ed alle loro cose, sia ai terzi non naviganti ed alle loro cose.

Fatto in triplice copia di cui una per ciascuna delle parti ed una per il Registro.

Roma, addì 5 novembre 1928 - Anno VII

Per il Ministero dell'aeronautica:
Il Sottosegretario di Stato:
BALBO.

Per la Società Aerea Mediterranea:
Il presidente: F. DE PINEDO. *Il consigliere delegato:* ANDRIANI.

(3289)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1929.
Approvazione delle norme regolatrici della Sezione di Cassa di risparmio del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), e 29 dicembre 1927, n. 2587, sull'ordinamento delle Casse di risparmio;

Veduto l'art. 29 dello statuto organico del Banco di Sicilia, approvato con R. decreto-legge 27 novembre 1927, numero 2211;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse norme regolatrici della Sezione di Cassa di risparmio del Banco di Sicilia, che formano parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1929 - Anno VII

Il Ministro per l'economia nazionale:
MARTELLI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Norme regolatrici della Sezione di Cassa di risparmio del Banco di Sicilia.

Art. 1.

Il Banco di Sicilia, a norma dell'art. 29 del suo statuto approvato con R. decreto legge 27 novembre 1927, n. 2211, esercita il servizio di Cassa di risparmio sotto l'osservanza e i benefici della legge 15 luglio 1888 e sue successive modificazioni e delle disposizioni contenute negli articoli che seguono.

Art. 2.

Il servizio di Cassa di risparmio costituisce una distinta Sezione, gestita ed amministrata dagli stessi organi del Banco.

Le operazioni attive e passive e le rendite e spese relative sono tenute distinte nella contabilità e nel bilancio del Banco.

Art. 3.

Le condizioni e modalità delle operazioni attive e passive della Sezione sono stabilite dal Consiglio di amministrazione, al quale mensilmente il direttore generale riferisce sull'andamento delle operazioni stesse.

Spetta altresì al Consiglio deliberare sull'impiego dei fondi disponibili, curandone l'equa distribuzione fra le varie categorie di impiego e i vari stabilimenti.

Art. 4.

La Sezione di Cassa di risparmio del Banco di Sicilia emette per la raccolta dei depositi tre serie di libretti:

a) libretti a risparmio ordinario;
b) libretti a risparmio per gli emigrati e le loro famiglie;
c) libretti a piccolo risparmio.

Ciascun versamento non può essere inferiore ad una lira per i libretti delle serie *a*) e *c*) ed a L. 100 per quelli della serie *b*).

Ciascun libretto rilasciato da stabilimenti del Banco porta la firma del preposto allo stabilimento, un bollo a secco con la leggenda « Banco di Sicilia - Sezione di Cassa di risparmio » ed altro ad inchiostro, accanto alla firma del preposto, con la leggenda « Banco di Sicilia - Sezione di Cassa di risparmio « Luogo ».

Le singole operazioni su libretti rilasciati da stabilimenti del Banco si accertano con le firme del cassiere e del capo di ufficio o suo rappresentante.

I rappresentanti del Banco possono essere autorizzati a rilasciare, con le cautele prescritte dal Consiglio di amministrazione, libretti a risparmio ordinario di cui alla lettera *a*) sui quali non potranno essere fatti versamenti inferiori a L. 100.

Ciascun libretto rilasciato da rappresentanti del Banco porta la intestazione « Banco di Sicilia - Sezione di Cassa di risparmio rappresentata da . . . . (indicazione del rappresentante) », un bollo a secco con la leggenda « Banco di Sicilia Sezione di Cassa di risparmio », la firma del rappresentante e un timbro a inchiostro con la leggenda della ditta del rappresentante e del luogo accanto alla firma del rappresentante medesimo.

Art. 5.

Il Banco può consentire che sui libretti della sua Sezione di Cassa di risparmio siano apposti vincoli e condizioni.

Art. 6.

Il credito fruttifero di ciascun libretto non deve di regola eccedere le L. 100,000 per quelli della serie *a*) e L. 10,000 per quelli della serie *c*).

E' in facoltà del Banco di rendere fruttifere le somme eccedenti tali limiti, anche quando la eccedenza si verifichi per il cumulo degli interessi capitalizzati.

Il credito dei libretti della serie *b*) è fruttifero senza limitazione.

Art. 7.

I libretti della serie *a*) sono al portatore e nominativi, quelli della serie *b*) e *c*) soltanto nominativi.

Si rilasciano gratuitamente, ma la Cassa o i suoi rappresentanti tratterranno, a titolo di rimborso del loro costo, una somma nella misura che sarà stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione, nel caso in cui un libretto venga presentato, per la restituzione totale delle somme in esso depositate, prima del termine di due anni dalla data del rilascio.

Art. 8.

I libretti al portatore si rilasciano al nome del depositante o con la indicazione di iniziali e numeri nel modo che viene da costui eventualmente richiesto.

Si cedono con la semplice tradizione e il relativo credito si paga all'esibitore che si riguarda come legittimo possessore del libretto senza distinzione di età, di sesso e condizione.

Art. 9.

I libretti nominativi sono intestati alla persona indicata nella richiesta di apertura di credito presentata al cassiere o al rappresentante, o nella lettera che accompagna la rimessa della somma per la quale è richiesto il rilascio di un libretto nuovo.

Per il ritiro di somme deve presentarsi l'intestatario in persona o un suo legittimo rappresentante.

Art. 10.

Ad una stessa persona non può di regola essere rilasciato più di un libretto nominativo, salvo i casi di libretti condizionati portanti condizioni diverse.

La esistenza di un secondo libretto nominativo autorizza la Cassa a riunire le somme dei vari libretti ferme restando le disposizioni dell'art 6.

Art. 11.

I libretti a piccolo risparmio si rilasciano gratuitamente soltanto:

a) alle società operaie ed agricole di mutuo soccorso ed alle cooperative popolari ed ai rispettivi soci;

b) ai maestri ed alle maestre elementari;

c) ai civici pompieri, alle guardie civiche e di pubblica sicurezza, agli agenti daziari e simili;

d) agli operai, artigiani, marinai, pescatori e contadini;

e) alle persone di basso servizio;

f) ai ricoverati in Istituti di pubblica beneficenza;

g) agli ufficiali, sottufficiali, soldati e militi dei corpi armati dello Stato;

h) agli impiegati delle pubbliche e private amministrazioni;

i) ai componenti le famiglie delle persone indicate alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) e *h*).

L'appartenere ad una delle classi suddette deve essere provato dall'interessato.

Il complesso dei depositi di tali libretti non può oltrepassare il decimo dell'ammontare generale dei depositi della Cassa.

Art. 12.

Ove risulti che l'intestatario di un libretto a piccolo risparmio abbia cessato di appartenere ad una delle classi di cui all'art. 11, resta in facoltà della Cassa di versarne d'ufficio le somme a credito di un libretto a risparmio ordinario, annullando quello di piccolo risparmio.

Art. 13.

Sulle somme depositate decorrono interessi dal giorno seguente a quello del fatto versamento. Sulle somme, che a termine dell'art. 17 sono riscuotibili a vista, gli interessi cessano col giorno anteriore a quello del ritiro.

Il Consiglio ha facoltà di variare, a norma delle circostanze, così il termine iniziale che il termine finale del periodo di decorrenza degli interessi, dandone preavviso di un mese al pubblico. Le frazioni di lira sono infruttifere.

Art. 14.

I saggi degli interessi, fissati annualmente dal Consiglio di amministrazione del Banco, possono essere variati anche nel corso dell'anno, dandone avviso al pubblico almeno un mese prima che vada in vigore il nuovo saggio.

Art. 15.

Il saggio di interesse per i depositi di piccolo risparmio non potrà superare di oltre l'un per cento quello fissato per i depositi a risparmio ordinario.

Art. 16.

Gli interessi si liquidano di ufficio alla fine di ogni anno, o prima se vengono ritirate per intero le somme depositate in un libretto. Gli interessi liquidati si aggiungono al capitale e divengono fruttiferi.

Art. 17.

I rimborsi delle somme a credito dei libretti delle serie *a*), *b*), sono eseguiti a richiesta purchè non eccedano le lire 500 al giorno e le L. 3000 in sette giorni, prelevabili anche in unica soluzione.

Per i depositi a piccolo risparmio possono prelevarsi L. 100 al giorno e L. 600 in sette giorni, anche in unica soluzione.

Per i prelevamenti di somme maggiori occorre un preavviso di otto giorni.

La somma richiesta diviene infruttifera dal giorno stesso della domanda. Scorso infruttuosamente il giorno fissato per il rimborso, la somma richiesta sarà tenuta, per una settimana ancora, a disposizione del richiedente infruttifera, dopo di che, se non ritirata, diviene nuovamente fruttifera.

E' in facoltà degli uffici della Cassa consentire, anche a richiesta, rimborsi per somme maggiori di quelle sopra indicate, ma in tal caso si conteggiano gli interessi come se si fosse fatto il preavviso.

Il Consiglio ha facoltà di prolungare fino al doppio od abbreviare il termine per il preavviso, dandone notizia al pubblico almeno un mese prima.

Art. 18.

In uno stesso libretto non può di regola eseguirsi nello stesso giorno più di una operazione di rimborso.

Art. 19.

Non sono ammesse opposizioni al rimborso di somme depositate in un libretto a risparmio, salvo i casi previsti dall'art. 12 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª, modificato dall'art. 5 della legge 17 luglio 1919, n. 1176 (circa la capacità giuridica della donna). Le opposizioni debbono essere intimate, per atto uscerile, all'ufficio che ha emesso il libretto. Finchè l'opposizione sussiste non potrà farsi alcun pagamento senza l'esplicito consenso dell'opponente o senza il giudicato dell'autorità giudiziaria competente.

Art. 20.

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un libretto, si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi concernenti la emissione in caso di perdita dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi bancari, approvato con R. decreto del 27 maggio 1909, n. 437. Per i libretti portanti

un credito non superiore alle L. 100 il direttore generale può autorizzare il rimborso o la sostituzione con altro libretto, prescindendo dal regolare giudizio di annullamento previa garanzia di persona ben vista all'Istituto che tenga indenne la Cassa da ogni ulteriore molestia del detentore del libretto perduto.

Art. 21.

Le spese cui va soggetto l'Istituto per i procedimenti di annullamento o di opposizione debbono essere anticipate o rimborsate da chi fece la denunzia di perdita o la opposizione.

Art. 22.

Le domande di rimborso dei libretti nominativi a favore di eredi di depositanti defunti debbono essere corredate dai documenti giustificativi della loro qualità di erede, e dalla prova che è stata pagata la tassa di successione, se dovuta. Per tali rimborsi occorre una ordinanza del direttore generale o dei direttori locali, nei limiti di somma che saranno determinati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 23.

Le somme a credito di libretti non presentati da 30 anni per alcuna operazione, cessano, col compiersi del trentennio, dal produrre interessi.

Art. 24.

Gli interessi maturati ma non annotati sui libretti sui quali più non figura alcun credito in conto capitale e non reclamati entro un quinquennio dalla liquidazione, si prescrivono col decorso dei cinque anni. Il Banco è autorizzato a chiudere con ordinanza del direttore generale i relativi conti ed a considerare estinti i relativi libretti.

Non possono restare in circolazione, diventeranno infruttiferi e saranno estinti di ufficio i libretti che presentino un resto inferiore a lira una, se a risparmio ordinario, ed a cent. 25 se a piccolo risparmio.

Art. 25.

La Sezione di Cassa di risparmio è inoltre autorizzata ad accogliere speciali depositi in conto corrente da enti pubblici, consorzi, società cooperative, banche popolari ed opere pie ed è autorizzata altresì ad emetterere buoni fruttiferi.

Art. 26.

Le disponibilità come sopra raccolte possono essere investite:

a) fino a tre decimi in operazioni di credito agrario;

b) per non oltre metà in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie ed in obbligazioni emesse da altre sezioni dell'Istituto o da aziende parastatali o da enti di carattere pubblico vigilati dallo Stato;

c) fino a un terzo in mutui ad enti pubblici o ad enti morali, con rilascio di delegazioni di pagamento o con garanzie reali, ovvero a privati singoli o associati in forma di sconto di annualità dovute dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, da consorzi o altri entri, i quali siano in grado di rilasciare delegazioni accettate da agenti di riscossione obbligati a versare il non riscosso per riscosso; bastando, però, per lo sconto di annualità a carico dello Stato che risulti l'impegno di bilancio;

d) per non oltre un decimo in conti correnti speciali con la Cassa depositi e prestiti direttamente o quale amministratrice degli Istituti di previdenza;

e) per non oltre un decimo in sovvenzioni cambiarie garantite da prima ipoteca, anche navale, da cessioni di crediti liquidi verso l'Amministrazione dello Stato o da altre valide garenzie reali;

f) per non oltre un decimo in anticipazioni garantite da cessioni di stipendio degli impiegati dello Stato o del Banco o di altri enti pubblici;

g) in altre operazioni previste da leggi speciali, che il Consiglio di amministrazione crederà di assumere, stabilendo caso per caso il limite massimo dei relativi investimenti.

La durata delle operazioni di cui alla lettere *c*) ed *e*) del presente articolo non potrà di regola eccedere gli anni venticinque e cinque, rispettivamente.

Una maggiore durata potrà essere eccezionalmente consentita con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 27.

Il fondo di riserva speciale per il servizio di Cassa di risparmio, di cui al 2° comma dell'art. 28 dello statuto del Banco di Sicilia, ammontante, dopo la integrazione di cui al successivo comma dell'articolo stesso e non tenendo conto del fondo per beneficenza, a L. 63,440,750.11 si accrescerà via via, oltre che dei diretti accantonamenti alla riserva che alcune operazioni comportano, dei nove decimi degli utili netti che la Sezione ritrarrà dai suoi impieghi, dovendo l'altro decimo essere destinato ad opere di pubblica utilità e beneficenza.

Ai fini della determinazione degli utili netti di cui sopra sarà compresa fra le spese una somma per premi di rendimento al personale in misura non eccedente il cinque per cento dell'ammontare dell'utile al netto di ogni altra passività.

Art. 28.

All'entrata in vigore delle presenti norme cessano di avere efficacia le disposizioni contenute nello statuto della Cassa di risparmio del Banco approvato con R. decreto 1° febbraio 1925, n. 326.

(3288)

REGIO DECRETO 21 marzo 1929.

Approvazione dell'elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Bari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 maggio 1902, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 21 ottobre 1902, col quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Bari;

Visto lo schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della detta Provincia, compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici e comprendente alcuni corsi d'acqua non inclusi nell'elenco principale;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita in conformità alle disposizioni del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e del relativo regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Considerato che in seguito alla pubblicazione del cennato schema di elenco furono presentate opposizioni:

dalla signora Carella ed altri 14 proprietari di terreni attraversati dai torrenti iscritti nello schema di elenco, contro l'iscrizione di tutti i corsi d'acqua;

dall'avv. cav. Giuseppe Giandomenico contro tutto l'elenco e, in particolare, contro l'inclusione del tenimento Santeramo in Colle, come faciente parte del bacino del torrente Valenzano, in quanto le acque di quel tenimento non costituiscono l'origine del torrente Valenzano nè in esso si riversano;

dalla Federazione fascista dei Sindacati agricoltori della provincia di Bari contro tutto l'elenco;

dal dott. Giuseppe Sangirardi e altri quattro proprietari di Palo del Colle, i quali impugnano l'intiero elenco e in particolare chiedono l'esclusione del tenimento di Palo dal bacino del torrente Lamasinata, perchè a loro dire tale torrente non raccoglie le acque del tenimento suddetto;

dal sig. Labarile Luigi e altri 14 proprietari di Santeramo del Colle con gli stessi obbietti generale e particolare di cui all'opposizione dell'avv. Giandomenico;

dal sig. Achille Milano e altre 76 ditte di Acquaviva delle Fonti, Cassano Murge, Carbonara e Bari contro tutto l'elenco;

dall'avv. Manfridi Giuseppe quale rappresentante di 59 ditte proprietarie di terreni in territorio di Bitritto, contro l'iscrizione del torrente Picone;

dal sig. Amendolara Pasquale e altre 92 ditte di Palo del Colle contro l'iscrizione del torrente Lamasinata;

dal sig. Sisto Francesco contro l'iscrizione del torrente Badessa;

dal sig. di Monte Rocca Maria di Caghe per lo stesso oggetto;

dal sig. Sisto Giuseppe per il torrente Picone;

dal sig. Scatulli Francesco per i torrenti Montrone e Valenzano;

dall'on. senatore Martino Giuseppe per il torrente Picone;

dal sig. Antonio De Bellis e altri 10 proprietari per i torrenti Montrone e Valenzano;

dalla signora vedova Cassano e figli perchè il torrente Valenzano non nasce da Santeramo del Colle, ma nella regione Trecarri;

dall'Amministrazione provinciale di Bari contro tutto l'elenco;

dal Sindacato agricoltori di Palo del Colle per il torrente Lamasinata;

Considerato che l'opposizione relativa alla indicazione del percorso del torrente Valenzano deve essere accolta, avendo l'ufficio del Genio civile accertato che tale torrente ha origine nella regione Trecarri a sud-est di Acquaviva delle Fonti e non a Santeramo del Colle e che pertanto l'elenco deve essere rettificato in questo senso;

Considerato sull'opposizione relativa al percorso del torrente Lamasinata, che detto torrente raccoglie la massima parte delle acque del tenimento di Palo a mezzo della valle Albero dell'Acqua che si origina dalle Alte Murge e passa a breve distanza a nord dello stesso abitato di Palo del Colle e che perciò la opposizione suddetta deve essere respinta;

Considerato sul complesso delle altre opposizioni, siano generali a tutti i corsi d'acqua indicati nell'elenco, siano particolari a qualcuno di essi, che si contesta il carattere pubblico dei corsi d'acqua iscritti nello schema di elenco, per la ragione che, secondo gli opponenti, essi non costituiscono corsi d'acqua veri e propri, mancando o non essendo per lo meno possibile determinare gli alvei e le sponde, ma sono zone coltivate, normalmente asciutte, percorse da torrenti alluvionali solo in caso di eccezionali precipitazioni atmosferiche e quindi, non essendo suscettibili di alcuna utilizzazione, non costituiscono pubblico bene, nè possono pertanto essere iscritte nell'elenco delle acque pubbliche per assoluto difetto dei requisiti voluti dall'art. 3 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161;

Considerato, al riguardo di tali opposizioni, che corsi demaniali o pubblici sono quelli che l'interesse generale e pubblico esige siano soggetti alla tutela e vigilanza dello Stato, non solo per il bene che da essi possa trarsene, sia naturalmente che per mano dell'uomo, ma anche per il danno pubblico che possono produrre, ad evitare il quale solo lo Stato può intervenire con le opportune previdenze ed opere; tali essendo appunto i torrenti che, privi di acqua nelle stagioni asciutte, divengono impetuosi e spesso travolgenti in caso di precipitazioni atmosferiche più o meno violente;

Che la circostanza che nei corsi d'acqua in questione manchi normalmente l'acqua non può essere ragione sufficiente per negare loro il carattere pubblico, poichè la presenza perenne dell'acqua non è condizione necessaria per la pubblicità, bastando, quando trattasi di torrenti, che vi siano gli impluvi destinati a raccogliere l'acqua quando in essi si riversa;

Che non ha neppure importanza l'osservazione che non siano ben definiti gli alvei e le sponde dei torrenti inscritti nell'elenco, perchè appunto tale difficoltà di definizione è caratteristica dei torrenti, o d'altra parte lo Stato può sempre, d'ufficio o a richiesta degli interessati, determinare i limiti dell'alveo demaniale;

Che, per il solo fatto che l'alveo dei torrenti in questione sia stato sfruttato per la coltivazione dai proprietari dei terreni latistanti, non può ritenersi che questi abbiano acquistato la proprietà di ciò che è e fu sempre proprietà demaniale, la quale non può essere oggetto di acquisto per trasferimento o per usucapione;

Considerato che, per le suesposte ragioni, le opposizioni tutte riferentisi alla contestazione del carattere demaniale dei corsi d'acqua inscritti in elenco, non meritano accoglimento;

Visto il voto 15 gennaio 1929, n. 93, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto Reale 9 ottobre 1919, n. 2161, e l'art. 2 del regolamento approvato col R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Bari, giusta l'unito esemplare, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, il quale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1929 - Anno VII
Registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 104.

Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Bari

(Continuazione dell'elenco approvato con Regio decreto 15 *maggio* 1902).

NB. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, vallone, botro,* ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica colla quale sono conosciuti nella località.

Comunque determinato il limite fino al quale si è dichiarato pubblico il corso d'acqua indicato nella colonna (5), devesi sempre ritenere esteso superiormente fino alla presa d'acqua dell'ultimo opificio a monte.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
39	Torrente Montrone	Adriatico	Casamassima - Montrone - Canneto - Valenzano - Ceglie del Campo - Carbonara di Bari - Bari	Dallo sbocco nelle adiacenze del Macello di Bari, per via La Vela sotto Carbonara al ponte fra Montrone e Canneto fino all'origine al limite del confine fra il comune di Casamassima ed Acquaviva
40	Torrente Valenzano	Id	Acquaviva delle Fonti - Casamassima - Montrone - Valenzano - Ceglie - Carbonara - Bari	Dallo sbocco a Torre Coetta ad oriente di Bari a nord-est di Carbonara, per Valenzano e Casamassima fino all'origine nella regione Trecarri a sud est di Acquaviva delle Fonti
41	Torrente Picone	Id.	Acquaviva - Casamassima - Sannicandro - Canneto - Bitritto - Loseto - Valenzano - Ceglie - Carbonara - Bari	Dallo sbocco nel torrente Lamasinata ad ovest di Carbonara e Ceglie ad est di Loseto fino alla provinciale Canneto-Acquaviva e dalla spiaggia del Filoscene presso il Macello del comune di Bari all'incile del diversivo ad ovest di Carbonara
42	Lama Badessa	Torrente Picone	Altamura - Cassano - Sannicandro - Loseto - Bitritto - Ceglie - Carbonara - Bari	Dallo sbocco del torrente Picone ad ovest di Carbonara e Ceglie ad est di Bitritto e Sannicandro al ponte « Cicerino » presso Cassano fino alla rotabile Cassano-stazione Melitto
43	Lama Lamasinata	Adriatico	Altamura - Cassano - Toritto - Grumo - Bitetto - Palo - Modugno - Bari	Dallo sbocco in contrada S. Francesco ai pressi dello sbocco della deviazione del Picone fino all'origine sotto Altamura

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
GIURIATI

(2597)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 18735.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Tominich Nicolò, nato a Laurana il 26 novembre 1870 da Andrea e da Maria Terdich, residente a Laurana, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Tomini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Tominich Nicolò è ridotto nella forma italiana di « Tomini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giorgina Gelletich, nata a Laurana il 19 aprile 1872, moglie;
Giuseppe, nato a Laurana il 17 marzo 1910, figlio;
Giorgina, nata a Laurana il 25 agosto 1912, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Laurana al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 22 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(2251)

N. 18377.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Anjelich Giuseppe, nato ad Apriano il 17 settembre 1869 da Giovanni e da Sergovich Caterina, residente ad Apriano, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Angeli »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Anjelich Giuseppe è ridotto nella forma italiana di « Angeli ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Apriano al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 22 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(2252)

O. 20.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Oblak » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Oblak Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Anna Cunja, nato a Villa Decani il 17 maggio 1859, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Oblati ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Bertos fu Michele e fu Giovanna Repic, nata a Villa Decani il 18 agosto 1854.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(2357)

O. 19.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Oblak » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Oblak Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Giovanna Stepan, nato a Villa Decani il 26

dicembre 1866, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Oblati ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Sav fu Antonio e di Giovanna Oblak, nata a Villa Decani il 22 aprile 1874; ed alla figlia Maria, nata a Villa Decani il 19 luglio 1902.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(2358)

O. 13.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Oblak » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Oblak Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Maria Suber, nato a Villa Decani il 15 dicembre 1857, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Oblati ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Zobin fu Valentino e di Orsola Kocjancic, nata a Villa Decani il 25 novembre 1864, ed al figlio Giovanni, nato a Villa Decani il 14 giugno 1901.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(2359)

O. 21.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Oblak » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Oblak Giuseppe, figlio del fu Michele e della fu Anna Cupin, nato a Villa Decani il 14 marzo 1871, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Oblati ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Orsola Dobrila di Giovanni e di Elena Curek, nata ad Erpelle Cosina il 7 ottobre 1887; ai figli nati a Villa Decani: Danica, l'11 aprile 1911; Basilio, il 15 settembre 1913; Emma, il 6 giugno 1919; ed al fratello Giovanni, nato a Villa Decani il 20 dicembre 1873.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(2360)

N. 11419-14411.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giuseppina Gambas ved. Jaklich fu Francesco, nata a Trieste il 19 marzo 1847 e residente a Trieste, via San Cilino, n. 73, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Garbassi ved. Di Giacomo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Giuseppina Gambas ved. Jaklich sono ridotti in « Garbassi ved. Di Giacomo ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2671)

N. 11419-18437.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Jersetic fu Giovanni, nato a Trieste il 7 ottobre 1891 e residente a Trieste, via Signorelli, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la

riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ersetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Jersetic è ridotto in « Ersetti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Emma Jersetic nata Franceschi di Simone, nata il 28 gennaio 1895, moglie;
2. Ferruccio di Giovanni, nato il 15 aprile 1918, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2672)

N. 11419-16822.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alfredo Ivacich di Ermanno, nato a Trieste il 18 gennaio 1905 e residente a Trieste, via Cereria, 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Di Giovanni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alfredo Ivacich è ridotto in « Di Giovanni ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2673)

N. 11419-20551.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Kornic fu Giovanni, nato a Trieste il 28 marzo 1873 e residente a Trieste, via della Scuola Nuova, 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Còrnioli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Kornic è ridotto in « Còrnioli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Luigia Kornic nata Zanier di Carlo, nata il 18 marzo 1873, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2674)

N. 11419-26362.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Ottilia Kleberer fu Giovanni, nata a Pola il 2 novembre 1892 e residente a Trieste, via Ciamician, 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Celebrini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Ottilia Kleberer è ridotto in « Celebrini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell' autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2675)

N. 11419-20711.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Michele Kerner fu Enrico, nato a Trieste il 26 aprile 1899 e residente a Trieste, via F. Crispi, n. 49, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la ri-

duzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Carneri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Kerner è ridotto in « Carneri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Nerina Wranitzky in Kerner di Giuseppe, nata il 9 luglio 1901, moglie;
2. Sergio di Michele, nato il 12 gennaio 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2676)

N. 11419-11734.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Daneu ved. Kostial fu Giovanni, nata a Contovello (Trieste) il 1° dicembre 1863 e residente a Trieste, via del Bosco, 48, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Danieli » e « Costiale »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna:

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Maria Daneu ved. Kostial sono ridotti in « Danieli » e « Costiale ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2678)

N. 11419-18432.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Lutman di Costantino, nato a Trieste il 21 novembre 1897 e residente a Trieste, via Ferriera, n. 5-11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Luttini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Lutman è ridotto in « Luttini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2679)

N. 11419-18434.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Umberto Lutman di Costantino, nato a Trieste il 30 aprile 1902 e residente a Trieste, via Ferriera, 5-11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Luttini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Umberto Lutman è ridotto in « Luttini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2680)

N. 11419-18430.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Costantino Lutman fu Luigi, nato a Trieste il 18 luglio 1875 e residente a Trieste, via Ferreria, 5-11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Luttini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Costantino Lutman è ridotto in « Luttini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2681)

N. 11419-18435.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Costantino Lutman di Costantino, nato a Trieste il 2 agosto 1904 e residente a Trieste, via Ferriera, 5-11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Luttini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Costantino Lutmann è ridotto in « Luttini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2682)

N. 11419-23264.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Lah di Antonio, nato a Duttogliano il 12 giugno 1899 e residente a Trieste, San Giovanni, n. 1702, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Laghi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Lah è ridotto in « Laghi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Lidia Lah nata Cuk di Giovanni, nata il 15 marzo 1904, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2683)

N. 11419-27502.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Anita Sovrano ved. Lukancic fu Carlo, nata a Trieste il 6 novembre 1886 e residente a Trieste, via C. Battisti, n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Luciani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Anita Sovrano ved. Lukancic è ridotto in « Luciani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Carlo fu Carlo, nato il 14 giugno 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2684)

N. 11419-24915.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Edoardo Luznik di Genoveffa, nato a Graz il 1° dicembre 1891 e residente a Trieste, via Pindemonte, n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Luzzini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Edoardo Luznik è ridotto in « Luzzini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Luznik nata Damianich di Giuseppe, nata il 14 luglio 1899, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2685)

N. 11419/25283.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giuseppe Lach fu Giuseppe, nato a Capodistria il 4 settembre 1863 e residente a Trieste, via F. Venezian n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Laghi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Lach è ridotto in « Laghi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ottilia Lach nata Former fu Francesco, nata il 16 giugno 1866, moglie;
2. Laura Lach in Fochesato di Giuseppe, nata il 5 settembre 1893, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2686)

N. 11419/17101.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Antonio Mezgec di Antonio, nato a Trieste il 13 aprile 1901 e residente a Trieste, Chiarbola Sup. n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mezzetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Mezgec è ridotto in « Mezzetti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Mezgec ntata Drosina di Giovanni, nata il 7 marzo 1908, moglie;
2. Luciano di Antonio, nato il 24 settembre 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2687)

N. 11419/27116.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Marsich fu Antonio, nato a Muggia il 12 febbraio 1894 e residente a Trieste, via C. Donadoni n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marsi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Marsich è ridotto in « Marsi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Marsich nata Pirc di Giovanni, nata il 9 marzo 1901, moglie;
2. Claudio di Antonio, nato il 23 agosto 1919, figlio;
3. Elvia di Antonio, nata il 26 febbraio 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2688)

N. 11419/24673.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Angelo Marincovich di Angelo, nato a Trieste il 4 aprile 1901 e residente a Trieste, S. M. Maddalena Sup. 292, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Angelo Marincovich è ridotto in « Marini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Marincovich nata Baudaz di Antonio, nata il 27 ottobre 1905, moglie;
2. Romano di Angelo, nato il 9 aprile 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2689)

N. 11419/17848.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giusto Millich fu Giuseppe, nato a Trieste il 9 aprile 1902 e residente a Trieste, via Madonnina n. 39, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Emili »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giusto Millich è ridotto in « Emili ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Millich nata Bencich fu Giuseppe, nata il 29 aprile 1901, moglie;
2. Umberta di Giusto, nata il 27 settembre 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2690)

N. 11419/20552.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Oscar Neumann fu Lodovico, nato a Trieste il 5 dicembre 1881 e residente a Trieste, via Tor S. Piero n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Novelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Oscar Neumann è ridotto in « Novelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Elena Neumann nata Salter fu Elia, nata il 12 maggio 1888, moglie;
2. Geltrude di Oscar, nata il 15 giugno 1910, figlia;
3. Liliana di Oscar, nata il 24 febbraio 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2691)

N. 11419/16564.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Pahor di Francesco, nato a Trieste il 16 novembre 1906 e residente a Trieste, via Gatteri n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Parchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Pahor è ridotto in « Parchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2692)

N. 11419/22645.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Paulovich di Giovanni, nato a Villanova di Parenzo il 25 gennaio 1896 e residente a Trieste, Villa Opicina n. 71, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pauli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Paulovich è ridotto in « Pauli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Paulovich nata Sommariva fu Enrico, nata il 5 luglio 1895, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2693)

N. 11419/20554.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Renato Luigi Pajer di Monriva di Benvenuto, nato a Trieste il 12 maggio 1902 e residente a Trieste, via Francesco Petrarca n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pari di Monriva »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Renato Luigi Pajer di Monriva è ridotto in « Pari di Monriva ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2694)

N. 11419/20555.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Benvenuto Paolo Francesco Pajer di Monriva fu Luigi, nato a Gorizia il 18 aprile 1871 e residente a Trieste, via F. Petrarca n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pari di Monriva »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Benvenuto Paolo Francesco Pajer di Monriva è ridotto in « Pari di Monriva ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Elsa Pajer di Monriva nata Doertler fu Erminio, nata il 13 febbraio 1880, moglie.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2695)

N. 11419/20553.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Liana Paola Maria Pajer di Monriva in Ascoli di Benvenuto, nata a Trieste il 24 agosto 1904 e residente a Trieste, via F. Petrarca n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Pari di Monriva »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Liana Paola Maria Pajer di Monriva in Ascoli è ridotto in « Pari di Monriva ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2696)

N. 11419/21036.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Leopoldo Paurnfeind fu Massimiliano, nato a Trieste il 4 aprile 1877 e residente a Trieste, via E. De Amicis 9/IV, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Panfieri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Leopoldo Paurnfeind è ridotto in « Panfieri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Teresa Paurnfeind nata Guardieri fu Giovanni, nata il 30 novembre 1876, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2697)

N. 11419/23457.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giuseppe Pecnik di Antonio, nato a Cormons il 23 ottobre 1892 e residente a Trieste, Gretta di Sopra, 287, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Piccini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Pecnik è ridotto in « Piccini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Caterina Pecnik nata Fonda fu Pietro, nata il 14 dicembre 1897, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 4 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2698)

N. 11419/21044.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Learda Paurnfeind di Leopoldo, nata a Trieste il 15 agosto 1905 e residente a Trieste, via Edmondo de Amicis n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Panfieri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Learda Paurnfeind è ridotto in « Panfieri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2699)

N. 11419/18274.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Riccardo Pollovich di Luigi, nato a Trieste il 24 ottobre 1898 e residente a Trieste, via Tiepolo n. 8, IV p., e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pollio »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Riccardo Pollovich è ridotto in « Pollio ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Pollovich nata Schorn di Giovanni, nata il 28 febbraio 1900, moglie;
2. Giuliano Pollovich di Luigi, nato il 14 gennaio 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2700)

N. 11419-18725

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Pollovich fu Antonio, nato a Spalato il 19 febbraio 1860, e residente a Trieste, Pendice Scoglietto, 16-III, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pollio »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Pollovich è ridotto in « Pollio ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Pollovich nata Beranek fu Giovanni, nata il 27 ottobre 1862, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2701)

N. 11419-17109

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Potrebscig fu Carlo, nato a Trieste il 6 novembre 1878 e residente a Trieste, via Raffineria n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Potresti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Potrebscig è ridotto in « Potresti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Gemma Potrebscig nata Carlucci fu Rodolfo, nata il 24 agosto 1879, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2702)

N. 11419-19114

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Pregarz fu Giovanni, nato a Trieste il 23 settembre 1870 e residente a Trieste, via T. Vecellio n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pregazzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Pregarz è ridotto in « Pregazzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Pregarz nata Struzzi fu Giovanni, nata il 28 giugno 1877, moglie;
2. Aldo di Antonio, nato l'8 marzo 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2703)

N. 11419-21741

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Presetnik di Matteo, nato a Trieste il 28 maggio 1864 e residente a Trieste, Ospitale Cronici Guardiella, 395, e diretta ad

ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Presetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Presetnik è ridotto in « Presetti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua sua domanda e cioè:

1. Ermenegilda Presetnik nata Molinari fu Giuseppe, nata il 21 agosto 1883, moglie.
2. Bruna di Giovanni, nata il 1° gennaio 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2704)

N. 11419-19116

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Arrigo Pregarz di Antonio, nato a Trieste il 20 novembre 1904 e residente a Trieste, via T. Vecellio n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pregazzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Arrigo Pregarz è ridotto in « Pregazzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2705)

N. 11419-19115

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Alba Pregarz di Antonio, nata a Trieste il 28 dicembre 1906 e residente a Trieste, via T. Vecellio n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pregazzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Alba Pregarz è ridotto in « Pregazzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente, nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2706)

N. 11419-27118

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Pregl fu Michele, nato a Trieste il 18 gennaio 1877 e residente a Trieste, Rozzol molino a Vento n. 50, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pregi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Pregl è ridotto in « Pregi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Luigia Pregl nata Sciuka di Giovanni, nata il 2 aprile 1875, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2707)

N. 11419-27117

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Ernesta Pregl, nata a Trieste il 26 settembre 1899 e residente a Trieste, Rozzol molino a Vento n. 50, e diretta ad ottenere

a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pregi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Ernesta Pregl è ridotto in « Pregi »;

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2708)

N. 11419-12030

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ferdinando Peritz fu Maria, nato a Trieste il 14 dicembre 1888 e residente a Trieste, Servola, 505, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Peri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ferdinando Peritz è ridotto in « Peri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2709)

N. 11419-27115

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Vanda Pregl di Giovanni, nata a Trieste il 18 giugno 1903 e residente a Trieste, Rozzol molino a Vento n. 50, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pregi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Vanda Pregl è ridotto in « Pregi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2710)

N. 11419-27113

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Lino Pregl di Giovanni, nato a Trieste il 23 aprile 1907 e residente a Trieste, Rozzol molino a Vento n. 50, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pregi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lino Pregl di Giovanni è ridotto in « Pregi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2711)

N. 11419-27628

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Evaristo Riaviz fu Giuseppe, nato a Mossa (Friuli) il 28 ottobre 1887 e residente a Trieste, vicolo delle Rose, 40, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Riviani »;

Veduta che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Evaristo Riaviz è ridotto in « Riviani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Brigida Riaviz nata Beltram di Domenico, nata il 26 aprile 1892, moglie;
2. Domenico di Evaristo, nato il 29 settembre 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2712)

N. 11419-11766

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Rissinovich fu Stefano, nato a Trieste il 15 ottobre 1885 e residente a Trieste, via Fabio Severo, n. 73, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rossini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Rissinovich è ridotto in « Rossini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Rissinovich nata Dick fu Federico, nata il 26 marzo 1888, moglie;
2. Anna di Giovanni, nata il 27 settembre 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2713)

N. 11419-18905.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Costantino Schwab di Antonio, nato a Gradisca d'Isonzo il 20 maggio 1886 e residente a Trieste, via Settefontane, n. 58, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sabelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Costantino Schwab è ridotto in « Sabelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Schwab nata Fallig fu Nicolò, nata il 29 luglio 1892, moglie;
2. Costantino di Costantino, nato il 7 febbraio 1916, figlio;
3. Margherita di Costantino, nata il 27 novembre 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2714)

N. 11419-24682.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Skilan di Giovanni Maria, nato a Trieste il 16 aprile 1884 e residente a Trieste, Chiadino, 799, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Schillani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Skilan è ridotto in « Schillani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Skilan nata Spesot fu Antonio, nata il 6 settembre 1882, moglie;
2. Pia di Carlo, nata il 22 gennaio 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2715)

N. 11419-14681.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Enrico Schramek fu Ignazio, nato a Trieste il 19 agosto 1883 e residente a Trieste, via A. Manzoni, 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sciami »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Enrico Schramek è ridotto in « Sciami ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Schramek nata Gersel di Anna, nata il 14 luglio 1883, moglie;
2. Cesare di Enrico, nato il 18 luglio 1907, figlio;
3. Giovanni di Enrico, nato il 24 giugno 1909, figlio;
4. Silvano di Enrico, nato il 12 dicembre 1912, figlio;
5. Enrica di Enrico, nata il 4 settembre 1919, figlia;
6. Glauco di Enrico, nato il 15 gennaio 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2716)

N. 11419-23466.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Celinda Carolina Zanin ved. Sellak fu Francesco, nata a Pola l'11 dicembre 1873 e residente a Trieste, via Giulia, 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sella »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Celinda Carolina Zanin ved. Sellak è ridotto in « Sella ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2717)

N. 11419-16842.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Onorato Sclaunik di Francesco, nato a Villesse l'8 luglio 1886 e residente a Trieste, via S. Francesco, n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Schiavini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Onorato Sclaunik è ridotto in « Schiavini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Sclaunik nata Barkovich di Giovanni, nata il 24 luglio 1876, moglie;
2. Giordano Bruno di Onorato, nato il 5 giugno 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2718)

N. 11419-17291.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Libero Ulrich di Lodovico, nato a Pirano il 17 agosto 1890 e residente a Trieste, Androna C. Colombo, 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Orli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Libero Ulrich è ridotto in « Orli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Ulrich nata Schmidt di Venceslao, nata il 3 maggio 1899, moglie;
2. Nella di Libero, nata il 29 agosto 1919, figlia;
3. Laura di Libero, nata il 29 gennaio 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente, nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2719)

N. 11419-24788.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Valcich fu Antonio, nato a Cherso il 29 dicembre 1884 e residente a Trieste, via Cavana, n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Valcini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Valcich è ridotto in « Valcini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Antonia Valcich nata Velcich fu Francesco, nata l'8 maggio 1890, moglie;
2. Antonio di Antonio, nato il 25 settembre 1913, figlio

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2720)

N. 11419-26168.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Valentich di Luigi, nato a Visinada (Istria) il 2 maggio 1900 e residente a Trieste, via S. Marco, n. 33, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Valenti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Valentich è ridotto in « Valenti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Maria Valentich nata Sferch fu Antonio, nata il 14 settembre 1901, moglie;
2. Nereo di Luigi, nato il 21 ottobre 1922, figlio;
3. Aldo di Luigi, nato il 27 luglio 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2721)

N. 11419-27128.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Massimiliano Wltavszki fu Francesco, nato a Irsa - Albezti (Ungheria) il 5 novembre 1867 e residente a Trieste, via Piccardi, 32, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Viltassi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Massimiliano Wltavszki è ridotto in « Viltassi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Vittoria Wltavszki nata Paduani di Giovanni, nata il 30 agosto 1865, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2722)

N. 11419-18899.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Aldo Vuskovic fu Giovanni, nato a Trieste il 2 novembre 1906, e residente a Trieste, via F. Venezian, 30, e diretta ad ottenere a ter-

mini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vuscovi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Aldo Vuskovic è ridotto in « Vusconi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2723)

N. 11419-20173.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Emilio Vujovich di Vincenzo, nato a Stolivo (Cattaro) il 5 giugno 1900 e residente a Trieste, Chiadino S. Luigi, 178, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Viozzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Emilio Vujovich è ridotto in « Viozzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Bianca Vujovich nata Gutman di Carlo, nata il 26 agosto 1903, moglie;
2. Maria di Emilio, nata il 17 luglio 1923, figlia;
3. Renata di Emilio, nata il 2 luglio 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2724)

N. 11419-21521.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Widrich di Antonio, nato a Trieste il 4 ottobre 1882 e residente a Trieste, via Carducci, 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Videri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Widrich è ridotto in « Videri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Adele Widrich nata Pipan fu Valentino, nata il 5 ottobre 1882, moglie;
2. Elisa di Francesco, nata l'11 dicembre 1907, figlia;
3. Letizia di Francesco, nata il 25 dicembre 1908, figlia;
4. Plinio di Francesco, nato il 1° maggio 1910, figlio;
5. Livio di Francesco, nato il 23 maggio 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2725)

N. 11419-12849.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Batain vedova Vicig di Luigi, nata a Trieste il 17 novembre 1863 e residente a Trieste, via Carpison, 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vicigni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Batain vedova Vicig è ridotto in « Vicigni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2726)

N. 11419-18676.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ugo Vassilich di Giuseppe, nato a Trieste il 10 giugno 1883 e residente a Trieste, via D. Rossetti, 39, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vassili »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ugo Vassilich è ridotto in « Vassili ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Alice Vassilich nata Nicolich fu Cesare, nata il 20 novembre 1885, moglie;
2. Giuseppe di Ugo, nato il 24 gennaio 1908, figlio;
3. Lucio di Ugo, nato il 7 ottobre 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2727)

N. 11419-27298.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Achille Weis fu Luigi, nato a Trieste il 28 gennaio 1887 e residente a Trieste, via Tiziano Vecellio, 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bianco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Achille Weis è ridotto in « Bianco ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Emma Weis nata Bernè di Antonio, nata il 23 ottobre 1884, moglie;
2. Silvio Enrico di Achille, nato il 15 aprile 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2728)

N. 11419-24675.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ermete Witsch fu Enrico, nato a Trieste il 30 novembre 1895 e residente a Trieste, via Conti, 24, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vici »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ermete Witsch è ridotto in « Vici ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Italia Witsch nata Devertis di Alberto, nata il 19 giugno 1900, moglie;
2. Graziella di Ermete, nata il 23 marzo 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2729)

N. 11419-24676.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guido Witsch fu Enrico, nato a Trieste il 29 marzo 1894 e residente a Trieste, via Conti, 30, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vici »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guido Wiasch è ridotto in « Vici ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Francesca Witsch nata Meze di Francesco, nata il 14 settembre 1891, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2730)

N. 11419-21041.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Zavadlav fu Giovanni, nata a Veglia il 5 agosto 1882 e residente a Trieste, piazza Garibaldi, 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zavaldi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Zavadlav è ridotto in « Zavaldi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2731)

N. 11419-27141.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Nicolò Zuanic fu Nicolò, nato a Sebenico il 28 aprile 1888 e residente a Trieste, via Luigi Galvani, 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zuanni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolò Zuanic è ridotto in « Zuanni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Nella Zuanic nata Kovacev fu Marino, nata il 19 febbraio 1886, moglie;
2. Ecla di Nicolò, nata l'11 settembre 1911, figlia.
3. Anlo di Nicolò, nato il 1° giugno 1913, figlio.
4. Glauco di Nicolò, nato il 27 maggio 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(2732)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, con nota in data 9 giugno 1929, n. 5536-1-1-26, ha presentato a S. E. il Presidente della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 maggio 1929, n. 850, concernente disposizioni per la tutela delle operaie ed impiegate durante lo stato di gravidanza e di puerperio.

(3329)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio delle ratifiche dell'Accordo concernente il traffico per ferrovia tra l'Italia e la Cecoslovacchia.

Il giorno 3 giugno 1929-VII, ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche dell'Accordo concernente il traffico per ferrovia fra l'Italia e la Cecoslovacchia firmato in Roma il 15 novembre 1924, nonchè lo scambio delle note interpretative dell'alinea 3 dell'art. 1 dello stesso Accordo.

Tale Accordo è stato approvato con il R. decreto-legge 26 aprile 1925, n. 1027, pubblicato, con il n. 1288, nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1925, n. 149 (convertito con legge 18 marzo 1926, n. 562).

(3330)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 131.

Media dei cambi e delle rendite

del 10 giugno 1929 - Anno VII

Francia	74.75	Belgrado	33.65
Svizzera	367.97	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.675	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.677	Norvegia	5.10
Spagna	272.25	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.656	Svezia	5.115
Berlino (Marco oro)	4.558	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.686	Danimarca	5.095
Praga	56.65		
Romania	11.33	Rendita 3.50 %	70.125
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	64.50
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	42 —
New York	19.104	Consolidato 5 %	81.725
Dollaro Canadese	18.95		
Oro	368.62	Obbligazioni Venezie 3.50 %	73.225

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati.

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	78157	Comune di Guardiaregia (Campobasso) . . . . . . L.	1,005 —
»	90696	Intestata come la precedente . . . . »	1,270 —
»	90700	Intestata come la precedente . . . . »	1,000 —
»	115927	Intestata come la precedente . . . . »	2,350 —
»	462955	Intestata come la precedente . . . . »	325 —
3.50 %	447692	Intestata come la precedente . . . . »	301 —
»	608873	Dell'Oro Maria fu Angelo ved. di Previtali Francesco, domic. a Suisio (Bergamo) - vincolata . . . . »	350 —
Cons. 5 %	449596	Parisella Giuseppe fu Francesco-Saverio, domic. a Monte S. Biagio (Roma) - vincolata . . . . »	450 —
3.50 %	645475	Maresca Giuseppina fu Luigi moglie di Apuzzo Enrico, domic. in Napoli - vincolata . . . . »	343 —
Cons. 5 % (1861)	565078 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Bellotti Stefano fu Vincenzo, domic. in Napoli. » per la proprietà: Cimmino Antonio di Isidoro.	140 —
3.50 %	756403 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Brignole Benedetta fu Andrea ved. Landò. . » per la proprietà: Landò Laura fu Marco, moglie di Bertonati Attilio, domic. a Spezia (Genova).	875 —
»	772136 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente.	1,697.50
Cons. 5 %	412137	Bullara Maria fu Angelo, minore sotto la p. p. della madre Di Bartolo Emanuela fu Gaetano, ved. Bullara, domic. a Palermo . . . . »	445 —
»	412138 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la próprietà: Intestata come la proprietà precedente . . » per l'usufrutto: Di Bartolo Emanuela fu Gaetano, ved. Bullara.	145 —
Debito Comuni di Sicilia	10673 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: La Rocca Teresa fu Stefano . . . . . » per la proprietà: Bozzi Marianna di Giuseppe.	585.61
Cons. 5 %	80224	Di Folco Salvatore fu Giuseppe, domic. a New York . . . . »	75 —

Smarrito il foglio riservato del certificato di cui contro

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	276049	Zozzoli Anna fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre Fina Lucia di Vito ved. di Zozzoli Vincenzo, domic. a Salice (Lecce) . . . . L.	75 —
3.50 %	469218	Clara Edoardo fu Giovanni, domic. a Vico Canavese (Torino) - vincolata . . . . »	210 —
»	301833	Ospedale Zauli da Montepolo esistente in Dovadola (Firenze) amministrato dalla Congregazione di carità di detto luogo. »	231 —
»	286344	Intestata come la precedente . . . . »	255.50
Cons. 5 %	115152	Bertoncelli Velia fu Domenico, minore sotto la p. p. della madre Luppi Renata ved. Bertoncelli, domic. a Ferrara . . . . »	150 —
P. N. 5 %	32006 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Mazzoni Bianca fu Roberto, nubile, domic. a Genzano di Roma (Roma) . . . . » per l'usufrutto: Giannini Mariangela fu Luigi, nubile, domic. a Genzano di Roma (Roma).	50 —
»	32007 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Mazzoni Eulalia fu Roberto, nubile, domic. a Genzano di Roma (Roma) . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	50 —
3.50 %	174257	Palmieri Enrichetta di Giovanni Battista, domic. a Savona (Genova) - vincolata . . . . »	644 —
»	181935	Intestata come la precedente - vincolata . . . . . . »	175 —

Roma, 31 maggio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2994)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica.

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 12 dal 18 al 24 marzo 1929 - Anno VII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rima-ti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Aosta	Locana	B	1	—
Avellino	Avella	[illegible]	—	1
Brescia	Bagnolo Mella	B	—	1
Id.	Brescia	[illegible]	—	1
Caltanissetta	Mussomeli	B	—	1
Chieti	Palmoli	Cp	—	1
Id.	Schiavi d'Abruzzo	[illegible]	—	3
Cremona	Soncino	B	—	1
Frosinone (a)	Acuto	B	1	—
Id.	Giuliano di Roma	B	1	—
Id.	Morolo	B	1	—
Id.	Piglio	B	1	—
Id.	Serrone	B	1	—
Id.	Trevi nel Lazio	B	1	—
Id.	Trivigliano	B	1	—
Genova	Genova	B	1	—
Milano	Cerro al Lambro	B	—	1
Id.	Pozzuolo	B	—	1
Napoli	Capua	B	—	1
Pavia	Gambolò	B	—	1
Id.	Rocca dei Giorgi	B	—	1
Reggio di Calabria	Melito di Porto Salvo	B	—	1
Roma	Allumiere	B	1	—
Id.	Anguillara	B	1	—
Id.	Castel Madama	B	1	—
Id.	Castel S. Pietro Rom	B	1	—
Id.	Cineto Romano	B	1	—
Id.	Cori	B	1	—
Id.	Fondi	B	1	—
Id.	Fornello	B	1	—
Id.	Formia	B	1	—
Id	Nepi	B	1	—
Id.	Rignano	B	1	—
Id	Roma	B	2	—
Id.	Terracina	B	1	—
Salerno	Salerno	B	—	1
Venezia	Portogruaro	B	—	1
Vicenza	Caltrano	B	—	1
			23	18
	Carbonchio sintomatico.			
Aosta	Caluso	B	1	—
Modena	Frassinoro	B	—	1
Id.	Modena	B	—	1
			1	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rima-ti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Afta epizootica.			
Agrigento	Menfi	B	1	—
Id.	Ribera	B	5	—
Alessandria	Alessandria	B	2	1
Id.	Alluvioni Cambiò	B	2	—
Id.	Altavilla	B	1	—
Id.	Asti	B	2	—
Id.	Casale Monferrato	B	2	—
Id.	Castell'Alfero	B	5	2
Id.	Cerro Tanaro	B	—	1
Id.	Cortazzone	B	2	—
Id.	Costigliole d'Asti	B	3	—
Id.	Frassineto Po	B	1	—
Id.	Frinco	B	—	1
Id.	Isola d'Asti	B	1	—
Id.	Molino Alzano	B	1	—
Id.	Mombello	B	3	—
Id.	Moncucco Torinese	B	1	—
Id.	Montiglio	B	3	—
Id.	Murisengo	B	2	—
Id.	Occimiano	B	1	—
Id.	Oviglio	B	2	—
Id.	Pica	B	3	—
Id.	Piovà	B	2	—
Id.	Sale	B	1	1
Id.	S. Marzanotto	B	1	1
Id.	S. Salvatore Monf.	B	3	—
Id.	Terzo	B	1	—
Id.	Viguzzolo	B	2	—
Aosta	Agliè	B	—	1
Id.	Albiano	B	2	—
Id.	Andrate	B	1	—
Id.	Arvier	B	1	—
Id.	Azeglio	B	1	—
Id.	Brosso	B	1	—
Id.	Caluso	B	1	—
Id.	Castellamonte	B	2	—
Id.	Courmajeur	B	12	—
Id.	Cuargnè	B	1	—
Id.	Issime	B	1	—
Id.	Ivrea	B	2	—
Id.	Mazzà	B	2	—
Id.	Ozegna	B	1	—
Id.	Pavone Canavese	B	4	—
Id.	Pont Canavese	B	2	—
Id.	Salerano	B	2	—
Id.	S Giorgio Canavese	B	1	—
Id.	Trausella	B	1	—
Id.	Vico Canavese	B	1	—
Id.	Villanova Baltea	B	6	—
Id.	Vistrorio	B	1	—
Aquila degli Abruzzi	Aquila	B O	—	6
Id.	Scoppito	B	2	—
Id.	Villalago	B Cp	3	—
Arezzo	Arezzo	B	1	—
Id.	Foiano della Chiana	B	1	1
Bari delle Puglie	Altamura	B	10	1
Id.	Andria	B	1	—
Id.	Bari delle Puglie	B	1	1
Id.	Corato	B	33	—
Id.	Giovinazzo	B	5	—
Id.	Palo del Colle	B	1	—
Id.	Ruvo di Puglia	B	5	3
Id.	Spinazzola	B	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Terlizzi	B	2	1
Id.	Toritto	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica.*			
Bari delle Puglie	Toritto	Cp	—	3
Belluno	Feltre	B	—	5
Bergamo	Albino	B	4	2
Id.	Azzano S. Paolo	B	2	—
Id.	Barbata	B	2	—
Id.	Bergamo	B	—	5
Id.	Calvenzano	B	1	1
Id.	Camerata Cornello	B	—	2
Id.	Caravaggio	B	2	—
Id.	Carobbio degli Angeli	B	1	—
Id.	Castelli Calepio	B	1	—
Id.	Cavernago	B	—	4
Id.	Chiuduno	B	1	—
Id.	Cortenuova	B	2	1
Id.	Dalmine	B	10	—
Id.	Fontanella	B	2	1
Id.	Fornovo S. Giovanni	B	1	—
Id.	Ghisalba	B	—	1
Id.	Gorle	B	—	1
Id.	Isso	B	1	—
Id.	Martinengo	B	2	—
Id.	Morengo	B	4	—
Id.	Mornico	B	1	—
Id.	Mozzanica	B	1	—
Id.	Nessa	B	—	1
Id.	Osio Sopra	B	1	—
Id.	Palazzago	B	—	1
Id.	Parre	B	2	—
Id.	Peia	B	3	—
Id.	Ponte S. Pietro	B	—	2
Id.	Romano di Lombard	B	1	—
Id.	Roncobello	B	2	3
Id.	S. Martino de' Calvi	B	2	—
Id.	Sorisole	B	1	—
Id.	Stezzano	B	5	1
Id.	Telgate	B	—	2
Id.	Trescore Balneario	B	3	1
Id.	Zogno	B	11	4
Bologna	Calderara	B	1	—
Id.	Castello d'Argile	B	1	1
Id.	Castelmaggiore	B	1	1
Id.	Crevalcore	B	1	—
Id.	Sala Bolognese	B	1	—
Id.	S. Giovanni in Persic.	B	1	1
Brescia	Acquafredda	B	—	1
Id.	Adro	B	—	1
Id.	Bognolo Mella	B	1	—
Id.	Borgosatollo	B	1	—
Id.	Brescia	B	2	1
Id.	Carpenedolo	B	2	4
Id.	Castenedolo	B	2	—
Id.	Chiari	B	2	3
Id.	Cigole	B	—	2
Id.	Coccaglio	B	—	1
Id.	Corsano	B	1	—
Id.	Dello	B	1	1
Id.	Desenzano del Garda	B	—	1
Id.	Gambara	B	2	—
Id.	Ghedi	B	2	—
Id.	Leno	B	—	1
Id.	Marcheno	B	1	—
Id.	Mazzano	B	—	1
Id.	Montichiari	B	4	—
Id.	Muscoline	B	1	—
Id.	Nuvolera	B	—	1
Id.	Odolo	B	—	4
Brescia	Orzinovi	B	1	4
Id.	Palazzolo sull'Oglio	B	1	2
Id.	Paratico	B	—	1
Id.	Pedergnaga Oriano	B	1	—
Id.	Preseglie	B	—	1
Id.	Quinzano d'Oglio	B	3	3
Id.	Rezzato	B	1	1
Id.	Rodengo Saiano	B	1	—
Id.	Rovato	B	1	—
Id.	Tavernole sul Mella	B	2	—
Id.	Torbole Casaglio	B	1	—
Id.	Villachiara	B	1	—
Id.	Voborno	B	3	1
Caltanissetta	Caltanissetta	B	6	—
Catania	Calatabiano	B	—	1
Id.	Fiumefreddo	B	6	—
Id.	Mascali	B	—	1
Catanzaro	Catanzaro	B	—	1
Id.	Crichi Simeri	B	—	1
Id.	Soveria Mannelli	B	3	—
Como	Albato	B	1	—
Id.	Albavilla	B	4	—
Id.	Albese	B	1	—
Id.	Albiolo	B	1	—
Id.	Alzate Brianza	B	1	—
Id.	Appiano	B	5	—
Id.	Arosio	B	1	—
Id.	Asso	B	1	—
Id.	Bornate Rosales	B	1	—
Id.	Binago	B	—	2
Id.	Bizzarone	B	—	1
Id.	Cagno	B	—	2
Id.	Camnago Volta	B	2	—
Id.	Cantù	B	—	1
Id.	Carlazzo	B	—	3
Id.	Casargo	B	1	—
Id.	Caslino d'Erba	B	—	1
Id.	Cassago	B	—	1
Id.	Cassina Rizzardi	B	1	—
Id.	Cerano Intelvi	B	1	—
Id.	Cesello Brianza	B	—	1
Id.	Cirimido	B	—	1
Id.	Civate	B	—	1
Id.	Colico	B	2	—
Id.	Colle Brianza	B	—	1
Id.	Como	B	—	1
Id.	Cucciago	B	2	—
Id.	Erba	B	9	—
Id.	Eupilio	B	1	—
Id.	Figliaro	B	—	3
Id.	Gironico	B	1	—
Id.	Gravedona	B	—	1
Id.	Inverigo	B	—	1
Id.	Lambrugo	B	1	—
Id.	Lecco	B	9	—
Id.	Lieto Colle	B	3	—
Id.	Lipomo	B	1	—
Id.	Lomazzo	B	—	1
Id.	Luisago	B	—	3
Id.	Lurago d'Erba	B	1	—
Id.	Lurate Coccivio	B	2	—
Id.	Mandello Lario	B	—	3
Id.	Merone	B	3	—
Id.	Montano Lucino	B	—	2
Id.	Nibionno	B	2	—
Id.	Olgiate Calco	B	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica.*			
Como	Olgiate Comasco	B	2	1
Id.	Oliveto Lario	B	3	—
Id.	Orsenigo	B	1	—
Id.	Pasturo	B	2	—
Id.	Pianello del Lario	B	1	—
Id.	Pontelezza	B	—	2
Id.	Rogeno	B	1	—
Id.	Romanò	B	1	—
Id.	Ronago	B	1	—
Id.	Rovi Porro	B	5	—
Id.	S. Fermo della Battaglia	B	2	—
Id.	S. Maria di Rovagnate	B	—	2
Id.	S. Valeria	B	2	—
Id.	Sepino	B	—	1
Id.	Sirone	B	—	1
Id.	Turate	B	1	—
Id.	Trevano	B	1	—
Id.	Uggiate	B	1	—
Id.	Valmorea	B	—	1
Id.	Vertemate	B	2	—
Id.	Villaguardia	B	5	—
Cremona	Acquanegra	B	—	2
Id.	Chieve	B	1	—
Id.	Cremosano	B	—	1
Id.	Crotta d'Adda	B	2	2
Id.	Martignana di Po	B	—	1
Id.	Olmeneta	B	—	1
Id.	Pieve S. Giacomo	B	—	1
Id.	Soncino	B	2	—
Id.	Torricella del Pozzo	B	—	1
Id.	Trigolo	B	1	—
Id.	Vescovato	B	—	1
Cuneo	Alba	B	1	—
Id.	Ceva	B	—	1
Id.	Fossano	B	2	—
Id.	Dogliani	B	1	—
Id.	Lesegno	B	1	—
Id.	Mondovì	B	1	—
Id.	Montà	B	1	—
Id.	S. Stefano Belbo	B	—	1
Ferrara	Cento	B	—	2
Id.	Ferrara	B	2	—
Id.	Ostellato	B	1	—
Firenze	Carmignano	B	—	2
Id.	Castellina e Torri	B	—	1
Id.	Cerreto Guidi	B	2	—
Id.	Empoli	B	—	1
Id.	Firenze	B	1	1
Id.	Fucecchio	B	2	—
Id.	Montespertoli	B	—	1
Id.	Vinci	B	1	2
Foggia	Foggia	B	1	—
Id.	Lucera	B	4	—
Forlì	Forlimpopoli	B	—	1
Id.	Sarsina	B	—	2
Frosinone (a)	Acuto	B	1	—
Id.	Serrone	B	1	—
Id.	Supino	B	1	—
Id.	Trevi nel Lario	B	1	—
Genova	Ceranesi	B	1	—
Id.	Davagna	B	1	—
Id.	Genova	B	9	—
Id.	S. Margherita Ligure	B	1	—
Id.	Sestri Levante	B	6	—
Id.	Sori-Canepa	B	1	—
	Segue *Afta epizootica.*			
Grosseto	Grosseto	B	1	—
Imperia	Bordighera	B	1	—
Id.	Cervo	B	1	—
Id.	Imperia	B	1	—
Id.	Pieve di Teco	B	1	—
Lecce	Corigliano d'Otranto	B	—	1
Livorno	Collesalvetti	B	—	1
Lucca	Capannori	B	1	1
Id.	Lucca	B	1	—
Id.	Pietrasanta	B	1	—
Macerata	Pausula	BS	4	1
Mantova	Acquanegra	B	1	1
Id.	Asola	B	2	1
Id.	Casaloldo	B	—	1
Id.	Castel Goffredo	B	—	2
Id.	Castiglione	B	—	1
Id.	Ceresara	B	—	1
Id.	Gonzaga	B	—	1
Id.	Mantova	B	—	1
Id.	Marcaria	B	11	4
Id.	Pegognaga	B	—	1
Id.	Piubega	B	6	3
Id.	Porto Mantovano	B	—	1
Id.	Quistello	B	—	1
Id.	Redondesco	B	—	2
Id.	Rodigo	B	—	1
Id.	S. Giorgio	B	—	2
Matera	Calciano	B	2	—
Milano	Besana Brianza	B	—	3
Id.	Buccinasco	B	—	2
Id.	Cesano Boscone	B	—	1
Id.	Cusago	B	—	2
Id.	Guardamiglio	B	—	1
Id.	Magenta	B	—	1
Id.	Milano	B	—	2
Id.	Nerviano	B	1	—
Id.	Ossona	B	—	1
Id.	Paullo	B	—	1
Id.	Somaglia	B	—	2
Id.	Truccazzano	B	—	1
Modena	Campogalliano	B	1	—
Id.	Carpi	B	1	—
Id.	Castelfranco	B	2	—
Id.	Castelnuovo	B	2	—
Id.	Cavezzo	B	1	—
Id.	Finale nell'Emilia	B	1	—
Id.	Fiorano	B	6	—
Id.	Formigine	B	8	2
Id.	Lama Mocogno	B	4	—
Id.	Maranello	B	14	1
Id.	Mirandola	B	2	—
Id.	Modena	B	4	—
Id.	Pavullo	B	1	—
Id.	S. Felice	B	1	—
Id.	S. Prospero	B	1	—
Id.	Sassuolo	B	1	—
Id.	Spilamberto	B	2	—
Napoli	Napoli	B	6	1
Id.	S. Antimo	B	1	—
Novara	Agrate Conturbia	B	4	—
Id.	Borgomanero	B	2	3
Id.	Cameri	B	4	2
Id.	Casalbeltrame	B	—	1
Id.	Crodo	B	1	—
Id.	Galliate	B	1	—
Id.	Gozzano	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica*.			
Novara	Granozzo	B	1	1
Id.	Grignasco	B	1	—
Id.	Invorio	B	—	1
Id.	Maggiora	B	—	2
Id.	Novara	B	1	1
Id.	Romagnano Sesia	B	—	1
Id.	Terdobbiate	B	1	—
Id.	Varzo	B	1	—
Id.	Vicolungo	B	1	—
Padova	Albignasego	B	—	1
Id.	Azzergrande	B	—	1
Id.	Borgoricco	B	1	—
Id.	Campodarsego	B	—	1
Id.	Carmignano	B	2	2
Id.	Gazzo	B	1	—
Id.	Grantorto	B	1	—
Id.	Padova	B	1	—
Id.	Piombino Dese	B	2	—
Id.	Rovolon	B	—	1
Id.	S. Giorgio delle Perti-che	B	1	1
		B		
Id.	Santa Giustina	B	2	—
Id.	Villa del Conte	B	1	—
Palermo	Palermo	B	36	—
Parma	Busseto	B	2	—
Id.	Collecchio	B	1	—
Id.	Cortile S. Martino	B	1	1
Id.	Felino	B	2	—
Id.	Fontanellato	B	1	—
Id.	Langhirano	B	—	1
Id.	Montechiarugolo	B	1	—
Id.	Polesine Parmense	B	3	—
Id.	Salsomaggiore	B	1	—
Id.	S. Lazzaro	B	1	1
Id.	S. Pancrazio	B	1	—
Id.	Soragna	B	5	—
Id.	Sorbolo	B	1	1
Id.	Trecasali	B	2	—
Id.	Vigatto	B	1	2
Id.	Zibello	B	5	—
Pavia	Badia	B	1	—
Id.	Barbianello	B	—	1
Id.	Branduzzo	B	—	1
Id.	Bressana Bottarone	B	—	1
Id.	Cava Manara	B	1	1
Id.	Certosa di Pavia	B	1	1
Id.	Ferrera Erbagnone	B	1	1
Id.	Garlasco	B	1	—
Id.	Gropello Cairoli	B	2	—
Id.	Langosco	B	1	—
Id.	Miradolo	B	—	1
Id.	Montalto Pavese	B	1	—
Id.	Montebello	B	—	1
Id.	Pieve Albignola	B	—	1
Id.	S. Nazzaro	B	—	1
Id.	Sartirana	B	—	1
Id.	Silvano Pietra	B	—	3
Id.	Torrevecchia Pia	B	1	—
Id.	Verrua Siccomario	B	—	2
Id.	Zeme	B	—	2
Id.	Zerbolò	B	2	—
Id.	Zinasco	B	—	1
Perugia	Città di Castello	B	1	—
Id.	Fratta Todina	B	—	2
Id.	Perugia	B	2	1
Pesaro e Urbino	Fossombrone	B	—	1
	Segue *Afta epizootica*.			
Piacenza (*a*)	Alseno	B	1	—
Id.	Besenzone	B	1	—
Id.	Calendasco	B	5	—
Id.	Castelvetro	B	2	—
Id.	Coli	B	3	—
Id.	Cortemaggiore	B	1	—
Id.	Fiorenzuola	B	2	—
Id.	Gragnano	B	1	—
Id.	Piacenza	B	4	1
Id.	Ponte dell'Olio	B	1	1
Id.	Pontenura	B	—	1
Id.	Rivergaro	BS	1	—
Id.	Rottofreno	B	1	—
Id.	Villanova	B	4	2
Pisa	Castelfranco di Sotto	B	—	1
Id.	Riparbella	BO	2	—
Id.	Volterra	BCS	2	—
Pistoia	Lamporecchio	B	—	1
Id.	Montale	B	1	1
Id.	Pistoia	B	2	1
Id.	Tizzana	B	1	—
Potenza	Potenza	B	2	—
Ravenna	Faenza	B	1	—
Id.	Ravenna	B	1	—
Reggio di Calabria	Melito di Porto Salvo	B	—	4
Reggio nell'Emilia	Albinea	B	1	—
Id.	Bagnolo	B	1	—
Id.	Guastalla	B	3	—
Id.	Luzzara	B	2	—
Id.	Montecchio	B	—	1
Id.	Reggiolo	B	11	4
Id.	Reggio nell'Emilia	B	—	3
Rieti	Amatrice	B	3	—
Id.	Magliano Sabina	B	1	—
Roma	Allumiere	B	1	—
Id.	Anguillara	B	1	—
Id.	Ariccia	B	1	—
Id.	Bracciano	B	1	—
Id.	Canale Monterano	B	1	—
Id.	Castelnuovo di Porto	B	1	—
Id.	Cerveteri	B	1	—
Id.	Cisterna	B	1	—
Id.	Civitella S. Paolo	B	1	—
Id.	Gallicano	B	1	—
Id.	Monterotondo	B	1	—
Id.	Morlupo	B	1	—
Id.	Rocca Canterano	B	1	—
Id.	Roma	B	73	1
Id.	Id.	O	46	1
Id.	Id.	S	1	—
Id.	Scrofano	B	1	—
Id.	Tivoli	B	1	—
Id.	Tolfa	B	1	—
Rovigo	Corbola	B	1	—
Id.	Stienta	B	1	—
Savona	Stellanello	B	3	2
Siena	Asciano	B	3	—
Id.	Castelnuovo Berard.	B	1	2
Id.	Colle di Val d'Elsa	B	1	—
Id.	Sinalunga	B	12	—
Id.	Torrita	B	1	—
Sondrio	Albosaggia	B	7	—
Id.	Bormio	B	8	—
Id.	Caiolo	B	—	1
Id.	Chiesa	B	1	—
Id.	Cosio	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.			
Sondrio	Grosio	B	35	—
Id.	Lovero	B	—	1
Id.	Mantello	B	—	1
Id.	Montagna	B	8	1
Id.	Novate	B	2	—
Id.	Piateda	B	12	—
Id.	Teglio	B	25	—
Id.	Tirano	B	2	1
Id.	Valle di Sotto	B	6	—
Id.	Villa di Tirano	B	—	1
Terni	Castel Giorgio	B	—	1
Id.	Lugnano in Teverina	B	—	2
Id.	Terni	B	3	2
Torino	Avigliana	B	1	—
Id.	Barbania	B	2	—
Id.	Borgaro Torinese	B	1	—
Id.	Carignano	B	3	—
Id.	Carmagnola	B	7	—
Id.	Chieri	B	2	—
Id.	Chivasso	B	2	—
Id.	Ciriè	B	1	—
Id.	Lanzo Torinese	B	2	—
Id.	Lauriano	B	2	—
Id.	Mezzanile	B	1	—
Id.	Piobesi Torinese	B	1	—
Id.	Poirino	B	3	—
Id.	Rivarolo	B	1	—
Id.	S. Sebastiano	B	2	—
Id.	Volpiano	B	2	—
Trento	Bleggio	B	1	—
Id.	Denno	B	1	—
Id.	Ragoli	B	1	—
Treviso	Castelfranco Veneto	B	9	—
Id.	Mogliano	B	—	2
Id.	Moriago	B	1	2
Id.	Paese	B	3	—
Id.	Rosana	B	4	7
Id.	Sernaglia	B	7	16
Id.	Vedelago	B	—	2
Varese	Cabiaglio	B	5	2
Id.	Caronno Ghiringhello	B	—	1
Id.	Casale Litta	B	1	—
Id.	Castiglione Olona	B	1	—
Id.	Cavaria	B	1	—
Id.	Cunardo	B	1	2
Id.	Daverio	B	—	1
Id.	Fagnano	B	—	1
Id.	Gazzada	B	1	—
Id.	Gorla Maggiore	B	—	2
Id.	Gorla Minore	B	—	2
Id.	Lavena Ponte Tresa	B	—	3
Id.	Marnate	B	—	1
Id.	Montegrino	B	1	2
Id.	Oggionno	B	1	—
Id.	Porto Ceresia	B	—	1
Id.	Rancio	B	—	1
Id.	Sesto Calende	B	1	—
Id.	Sumirago	B	1	—
Id.	Viggiù	B	1	—
Venezia	S. Michele del Quarto	B	—	1
Id.	Santa Maria di Sala	B	—	1
Vercelli	Biella	B	1	—
Id.	Borriana	B	—	1
Id.	Chiavazza	B	1	—
Id.	Lessona	B	1	—
Id.	Livorno Ferraris	B	1	—
Vercelli	Occhieppo Superiore	B	—	1
Id.	Ronsecco	B	2	—
Id.	Saluggia	B	1	—
Id.	Strona	B	1	—
Id.	Trino	B	—	1
Id.	Villarboit	B	—	1
Verona	Boscochiesanova	B	3	—
Id.	Sant'Anna d'Alfaedo	B	1	—
Id.	Valeggio sul Mincio	B	2	—
Vicenza	Pozzoleone	B	1	—
Id.	Schiavon	B	1	—
Viterbo	Bagnoregio	B	1	—
Id.	Bassano di Sutri	B	1	—
Id.	Capranica	B	1	—
Id.	Graffignano	B	1	—
Id.	Lubriano	B	1	—
Id.	Nepi	B	1	—
Id.	Ronciglione	B	1	—
Id.	Tarquinia	B	1	—
			1066	257
	Malattie infettive dei suini.			
Aosta	Courmajeur	S	2	—
Id.	La Salle	S	2	—
Brescia	Comezzano-Cizzago	S	—	1
Cosenza (*a*)	Tarano Castello	S	6	—
Cremona	Casalmaggiore	S	—	1
Firenze	Borgo S. Lorenzo	S	1	—
Fiume	Fiume	S	1	—
Genova	Montoggio	S	1	—
Macerata	Montecosaro	S	1	2
Modena	S. Felice	S	1	—
Roma	Roma	S	4	—
Sassari	Alghero	S	3	—
Teramo	Ballante	S	—	2
Treviso	Melma	S	—	1
			22	7
	Morva.			
Genova	Genova	E	1	—
Napoli	Napoli	E	6	—
Roma	Roma	E	1	1
Varese	Azzate	E	—	1
			8	2
	Farcino criptococcico.			
Avellino	Altavilla	E	1	—
Id.	Capriglia	E	1	—
Id.	Forino	E	1	—
Id.	Lauro	E	1	—
Id.	Montefredane	E	1	—

Segue *Farcino criptococcico.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Avellino	Montoro Inferiore	E	1	—
Id.	Mugnano	E	1	—
Id.	Rotondi	E	1	—
Bari delle Puglie	Terlizzi	E	—	1
Caltanissetta	S. Cataldo	E	1	—
Campobasso	Fossalto	E	1	1
Catania	Acireale	E	2	—
Id.	Adernò	E	3	—
Id.	Bronte	E	—	1
Id.	Giarre	E	1	—
Id.	Riposto	E	1	—
Catanzaro	Valleflorita	E	1	—
Messina	Messina	E	2	—
Napoli	Arzano	E	1	—
Id.	Caivano	E	2	—
Id.	Napoli	E	8	—
Id.	Palma Campania	E	1	1
Id.	Pomigliano d'Arco	E	2	—
Id.	Pompei	E	1	—
Id.	S. Giuseppe	E	4	—
Id.	Terzigno	E	3	—
Pisa	Bagni S. Giuliano	E	—	1
Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	E	7	2
Roma	Roma	E	2	—
Salerno	Bracigliano	E	1	—
Id.	Castel S. Giorgio	E	1	—
Id.	Cava dei Tirreni	E	—	1
Id.	Nocera Inferiore	E	3	—
Id.	Pagani	E	—	1
Id.	Pettenasco	E	1	—
Id.	Pontecagnano	E	6	—
Id.	Salerno	E	2	3
Id.	Scafati	E	1	—
			66	12

Rabbia.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Cn	1	—
Id.	Fabriano	Cn	2	—
Napoli	Cercola	Cn	—	1
Id.	Frattamaggiore	Cn	—	1
Id.	Gragnano	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	—	4
Id.	Pomigliano d'Arco	Cn	—	1
Id.	Torre del Greco	Cn	—	1
Perugia	Foligno	Cn	1	—
Reggio nell'Emilia	Rubiera	Cn	—	1
Salerno	Nocera Inferiore	Cn	—	1
Sassari	Terranova Pausania	Cn	1	—
			5	11

Rogna.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila degli Abruzzi	Alfedena	O	1	—
Id.	Aquila	O	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Carsoli	O	2	—
Id.	Prata d'Anzidonia	O	1	—
Id.	Rocca di Cambio	O	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	O	2	—

Segue *Rogna.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila degli Abruzzi	Roccacasale	O	1	—
Id.	San Pio	O	1	—
Id.	Sante Marie	O	1	—
Frosinone (a)	Paliano	O	1	—
Id.	Vallerotonda	O	1	—
Macerata	Serravalle del Chienti	O	6	—
Matera	Pistiaci	O	2	—
Perugia	Foligno	O	5	—
Id.	Spello	O	1	1
Potenza	Melfi	O	1	—
Id.	Moliterno	O	3	—
Id.	Saponara di Grumento	O	5	—
Rieti	Cittareale	O	1	—
Id.	Posta	O	2	—
Id.	Rieti	O	1	—
Roma	Bracciano	O	1	—
Id.	Castelnuovo	O	1	—
Id.	Cervara	O	1	—
Id.	Cerveteri	O	1	—
Id.	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Gallicano	O	1	—
Id.	Gavignano	O	1	—
Id.	Ienne	O	1	—
Id.	Marcellina	O	—	1
Id.	Montelanico	O	—	1
Id.	Roma	E	1	—
Id.	Id.	O	16	—
Id.	S. Gregorio	O	1	—
Id.	Tivoli	O	1	—
Salerno	Ricigliano	O	—	1
Id.	S Gregorio Magno	O	2	—
Viterbo	Bassanello	O	2	—
Id.	Farnese	O	1	—
Id.	Ischia di Castro	O	1	—
Id.	Montalto di Castro	O	3	—
Id.	Nepi	O	1	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Virano	O	1	—
			80	4

Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
[illegible]	Sciacca	CpO	—	1
[illegible]	Anguillara	O	1	—
Id.	Cerveteri	O	1	—
Id.	Cisterna	O	1	—
Id.	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Roma	O	2	—
Id.	Tolfa	O	1	—
Viterbo	Ischia di Castro	O	2	—
Id.	Vetralla	O	1	—
			10	1

Vaiuolo ovino.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila degli Abruzzi	Ofena	O	1	—
Id.	Opi	O	1	—
Bari delle Puglie	Canosa	O	1	—
Id.	Gravina	O	2	—
Foggia	Ascoli Satriano	O	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Vaiuolo ovino.*			
Foggia	Cerignola	O	1	—
Id.	Ortanova	O	1	—
Lecce	Surbo	O	—	7
Id.	Vernole	O	1	—
Matera	Matera	O	1	—
Pisa	Chianni	O	1	—
Roma	Formello	O	1	—
Id.	Gallicano	O	1	—
Id.	Nettuno	O	1	—
Id.	Palombara	O	1	—
Id.	Priverno	O	1	—
Id.	Roma	O	3	—
Salerno	Monteforte Cilento	O	1	—
Id.	Sala Consilina	O	1	—
Zara	Zara	O	—	4
			22	11
	Aborto epizootico.			
Ferrara	Argenta	B	—	1
Id.	Bondeno	B	4	—
Id.	Ferrara	B	13	—
Id.	S. Agostino	B	4	1
Id.	Vigarano Mainarda	B	1	—
Modena	Bomporto	B	3	—
Id.	Campogalliano	B	3	—
Id.	Camposanto	B	4	—
Id.	Carpi	B	2	1
Id.	Castelnuovo	B	5	—
Id.	Cavezzo	B	1	—
Id.	Concordia	B	1	—
Id.	Finale nell'Emilia	B	6	—
Id.	Fiorano	B	—	1
Id.	Fiumalbo	B	1	—
Id.	Formigine	B	8	—
Id.	Lama Mocogno	B	1	—
Id.	Maranello	B	2	—
Id.	Medolla	B	1	—
Id.	Modena	B	18	—
Id.	Nonantola	B	14	—
Id.	Prignano	B	1	—
Id.	Ravarino	B	12	3
Id.	S. Cesario	B	3	—
Id.	S. Felice	B	—	1
Id.	S. Prospero	B	5	—
Id.	Spilamberto	B	2	—
Pisa	Fauglia	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Bagnolo	B	2	—
Id.	Bibbiano	B	1	—
Id.	Campegine	B	1	—
Id.	Casalgrande	B	4	—
Id.	Cavriago	B	1	—
Id.	Guastalla	B	4	—
Id.	Reggio nell'Emilia	B	3	—
Id.	Rio Saliceto	B	1	—
Id.	Sant'Ilario	B	1	—
Roma	Roma	B	1	—
			134	9

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Tubercolosi bovina.			
Ravenna	Faenza	B	—	1
	Diarrea dei vitelli.			
Ascoli Piceno	Sant'Elpidio a Mare	B	2	—
	Colera dei polli.			
Frosinone (*a*)	Anagni	P	—	1
Macerata	Montecorsaro	P	4	—
Treviso	Carbonera	P	—	1
			4	2

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	16	38	41
Carbonchio sintomatico	2	3	3
Afta epizootica	63	541	1423
Malattie infettive dei suini	13	14	29
Morva	4	4	10
Farcino criptococcico	12	38	73
Rabbia	6	12	16
Rogna	10	43	74
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	9	11
Vaiuolo ovino	9	20	33
Aborto epizootico	5	38	143
Tubercolosi bovina	1	1	1
Diarrea dei vitelli	1	1	2
Colera dei polli	3	3	6

B *bovina*. Bf *bufalina*. O *ovina*. Cp *caprina*. S *suina*. E *equina*. P *pollame*. Cn *canina*.

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

(2891)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Domanda di tramutamento di rendita nominativa in titoli al portatore.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 383.

Con domanda in data 14 maggio corrente anno il sig. Miglio Francesco fu Luigi, domiciliato a Lodi, quale procuratore speciale della signora Marabelli Emilia vedova Maiocchi, domiciliata a Borghetto Lodigiano, e quest'ultima quale madre esercente la patria potestà sul figlio minore Maiocchi Francesco fu Giulio, debitamente autorizzata dal tribunale di Milano con decreto 23 aprile 1929 ha chiesto il tramutamento in titoli al portatore della rendita consolidato 5 % n. 282.383 di L. 65 intestata al detto minore.

Poichè a tergo del relativo certificato d'iscrizione esiste una dichiarazione perfettamente illeggibile a causa delle cancellature apportatevi, ai termini dell'art. 36 del vigente regolamento generale sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, la suddetta dichiarazione sarà ritenuta di nessun valore, e l'Amministrazione darà corso senz'altro all'operazione domandata.

Roma, addì 5 giugno 1929 - Anno VII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3320)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per la iscrizione alla Regia scuola dell'Arte della Medaglia e per il conferimento di una borsa annuale di studio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la legge 14 luglio 1907, n. 486, che istituisce in Roma la Regia scuola dell'Arte della Medaglia;

Veduto il regolamento 4 ottobre 1907, n. 765, e successive modifiche per l'esecuzione della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso, per esami, per l'iscrizione di dodici allievi nella Regia scuola dell'Arte della Medaglia per il biennio scolastico 1929-30, 1930-31, e per il conferimento della borsa annuale di studio.

Art. 2.

Coloro che aspirano ad essere iscritti alla detta Scuola dovranno farne domanda al Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro) su carta da bollo da L. 3, da presentare o da far pervenire entro il 30 settembre 1929.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

3° certificato di buona condotta di data non anteriore a tre mesi;

4° un titolo di studi compiuti, pari almeno alla licenza elementare superiore;

5° certificato di cittadinanza italiana, per coloro che aspirano al conferimento della borsa di studio.

I concorrenti uniranno inoltre tutti quei saggi e fotografie di lavori in base ai quali potranno dimostrare il grado di perizia da essi raggiunto nell'arte della plastica ornamentale e della figura.

Tutti i detti titoli, saggi e fotografie dovranno essere autenticati.

Art. 3.

I candidati, i cui documenti siano riconosciuti regolari, dovranno sostenere un esperimento pratico che avrà luogo nel prossimo ottobre presso la Regia scuola dell'Arte della Medaglia.

L'esperimento si comporrà:

1° di un saggio di modellazione, in bassorilievo, di un profilo umano copiato dal vero;

2° di un saggio di disegno a mezza macchia dal nudo.

Al concorrente saranno concesse otto ore di tempo per ciascun saggio.

Art. 4.

Il Consiglio direttivo della Scuola, in base al risultato dell'esperimento pratico ed ai titoli presentati, compilerà per ordine di merito la lista dei giovani che potranno essere ammessi alla Scuola come allievi.

Coloro che, pur possedendo titoli sufficienti per l'ammissione senza esami alla Scuola, si sottopongono volontariamente agli esami stessi nell'intento di concorrere per la borsa di studio rinunciano implicitamente all'ammissione per titolo e restano esclusi dalla Scuola se non ottengono l'ammissione per esami.

La borsa di studio sarà conferita per l'anno scolastico 1929-30 al candidato che, a giudizio del Consiglio direttivo, ottenga la migliore votazione, conseguendo almeno i pieni voti legali.

Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che abbiano precedentemente concorso due volte per l'ammissione alla Scuola.

Roma, addì 1° giugno 1929 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI.

(3286)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 15 posti di disegnatore tecnico aggiunto nelle Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per 15 posti di disegnatore tecnico aggiunto (1) del personale dei disegnatori tecnici delle Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche con l'annuo stipendio e il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 11°, gruppo *B*, dell'ordinamento gerarchico, ripartiti nelle seguenti specialità:

Navali	N. 9
Meccanici	» 6
Totale . . .	N. 15

Qualora il numero dei posti messi a concorso per la specialità navali non fosse ricoperto, i concorrenti per la specialità meccanici che fossero risultati idonei ma non compresi nei vincitori del concorso, potranno ottenere di essere nominati, nell'ordine della graduatoria, ai posti rimasti vacanti nella specialità navale assumendo l'obbligo di seguire in questa specialità il periodo di esperimento.

Art. 2.

A tale concorso possono prendere parte:

1° I giovani muniti di uno dei titoli di studio sotto indicati che alla data di pubblicazione del presente decreto abbiano compiuto 18 anni di età e non sorpassata quella di anni 30 (per gli aspiranti che

(1) Il personale dei disegnatori tecnici delle Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche appartiene al gruppo *B* del vigente ordinamento gerarchico: la relativa carriera si svolge nei gradi seguenti: Disegnatori tecnici aggiunti, grado 11°; disegnatori tecnici, grado 10°; capi disegnatori tecnici, grado 9°; capi disegnatori tecnici principali, grado 8°.

abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 il limite massimo, è elevato a 35 anni e per gli invalidi di guerra ed i decorati di medaglia al valor militare ad anni 39):

a) licenza di istituto nautico (sezione macchinisti e costruttori);

b) licenza di istituto tecnico (sezione fisico matematica o sezione industriale vecchio ordinamento);

c) licenza di istituto professionale di 3° grado (1). Sono esclusi i titoli equipollenti.

2° I sottufficiali del C.R.E.M. che, pur non avendo i titoli di studio prescritti, alla data di pubblicazione del presente decreto, si trovino in nota fra gli aspiranti ad impiego civile in base all'art. 20 del R. decreto 21 agosto 1924, n. 1525, purchè ne facciano domanda entro il termine stabilito; essi potranno ottenere non più di metà dei posti messi a concorso.

Art. 3.

Salvi i diritti dei sottufficiali di cui al precedente articolo, fino al raggiungimento della percentuale stabilita dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, sarà data la precedenza agli invalidi di guerra che abbiano riportato l'idoneità. Per gli ex combattenti della guerra 1915-18 si applicano le disposizioni dell'art. 20 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata di L. 3 e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina, Direzione generale dei personali civili ed affari generali, e pervenire non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) la specialità per la quale intendono concorrere;
b) il loro preciso recapito;
c) i documenti annessi alle domande;
d) che accettano qualsiasi destinazione.

Le domande degli invalidi di guerra, debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità anche agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312; quelle dei sottufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi dovranno essere inviate al Ministero per il tramite del Comando superiore del Corpo Reale equipaggi di Spezia che vi allegherà il fascicolo degli specchi caratteristici, l'estratto matricolare e un certificato attestante che il sottufficiale si trovava compreso tra gli aspiranti ad impiego civile alla data di pubblicazione del presente decreto.

Il Ministro può negare con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato;
2° certificato di cittadinanza legalizzato;
3° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato;
4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune di attuale residenza dell'aspirante, legalizzato dal Prefetto;
5° eventuali documenti provanti la qualità di combattente nella guerra 1915-18.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;

6° estratto matricolare del servizio militare, oppure certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare,
7° diploma originale del titolo di studio;
8° fotografia di data recente autenticata e legalizzata sulla quale deve essere apposto di pugno dell'aspirante il proprio nome e cognome;
9° quietanza dell'ufficio del registro da cui risulti che l'aspirante ha pagato la tassa di ammissione al concorso di L. 25.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 6, sono dispensati gli aspiranti i quali siano già impiegati di ruolo di Amministrazioni dello Stato, che dovranno produrre copia dello stato di servizio civile.

Art. 6.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal collegio medico che sarà nominato dal Ministero della marina a termini dell'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice nominata dal Ministero della marina sarà così composta:

Presidente: un colonnello del Genio navale.

Membri: un tenente colonnello o maggiore del Genio navale; un capitano o tenente del Genio navale con le funzioni di segretario; un capo disegnatore principale della relativa specialità; un professore di fisica di istituto nautico, d'istituto tecnico o d'istituto professionale di terzo grado.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in prove scritte, prove grafiche e orali, giusta i programmi annessi al presente decreto.

Essi avranno luogo a La Spezia e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38, 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 9.

I temi delle prove scritte e grafiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice, e, sempre quando ciò sia possibile, tale formulazione sarà fatta immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 10.

L'ammissione alle prove orali e all'idoneità è regolata dall'art. 39 del R. decreto n. 2960, del 30 dicembre 1923. Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di dieci punti. La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova per il coefficiente assegnato alla materia corrispondente e sommando quindi i prodotti così ottenuti. Per la matematica e per il disegno il prodotto suddetto viene effettuato moltiplicando la media dei punti riportata nelle due prove (orale e scritta) per il relativo coefficiente.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per un periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati non prima del 1° settembre 1929.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 aprile 1929 - Anno VII

p. Il Ministro: SIRIANNI.

---

(1) I cittadini italiani divenuti tali in base al trattato di pace potranno produrre i titoli di istituti corrispondenti della cessata Monarchia austro-ungarica.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO AI POSTI DI DISEGNATORE AGGIUNTO NELLA REGIA MARINA.

Numero delle materie	Materie degli esami	Coefficiente (*)	Se l'esame è scritto, orale o grafico
1	Composizione italiana. . . .	2	Scritto (1)
2	Lingue estere.	1	Scritto (1) (2)
3	Matematica.	3	Scritto (1) e orale
4	Fisica e chimica	2	Orale
5	Nozioni speciali	2	Orale
6	Disegno	3	Grafico (3)

(*) I coefficienti non vanno calcolati per stabilire l'ammissione alle prove orali, ma soltanto per formare la graduatoria degli idonei.

(1) La durata delle prove scritte è fissata in 6 ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi.

(2) Nelle prove facoltative i lavori vanno classificati in: cattivi; discreti; buoni; ottimi; nel primo caso non vengono considerati, altrimenti danno diritto ciascuno ad uno, due e tre punti secondo la classifica ottenuta; detti punti vanno computati in aggiunta a quelli ottenuti nelle prove obbligatorie, nella graduatoria finale.

(3) La durata della prova grafica è stabilita dalla Commissione che potrà anche distribuirne la esecuzione in due giornate.

MATERIA N. 1. — *Composizione italiana.*

Svolgere un tema di argomento attinente alla vita professionale.

MATERIA N. 2. — *Lingue estere.*

Obbligatoria la traduzione in italiano dal francese e facoltativa quella dall'inglese o dal tedesco.

MATERIA N. 3. — *Matematica.*

a) Prova scritta:

Risoluzione di un problema di aritmetica od algebra e di uno di geometria o trigonometria in base ai programmi sottoindicati.

b) Prova orale:

1. I numeri interi — Le tre operazioni dirette e le prime due inverse.
2. Divisibilità — Cenni sui numeri primi — Massimo comun divisore e minimo comune multiplo.
3. Numeri frazionari — Principali proprietà ed operazioni su di essi.
4. Potenza di un numero — Potenze con esponente intero, positivo, negativo o nullo.
5. Radice quadrata dei numeri razionali positivi — Calcolo dei radicali — Potenze con esponente frazionario.
6. Frazioni e numeri decimali — Operazioni relative.
7. Sistema metrico decimale — Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.
8. Cenni sui numeri complessi.
9. Proporzionalità fra le grandezze — Regola del tre semplice e del tre composto.

Algebra:

1. Espressioni letterali — Operazioni sui monomi e polinomi interi.
2. Trasformazioni e semplificazioni di espressioni algebriche — Calcolo dei valori di esse, per particolari valori delle lettere.
3. Generalità sulla teoria elementare delle equazioni — Risoluzione delle equazioni di primo grado ad una incognita.
4. Sistemi di equazioni di primo grado — Problemi di primo grado
5. Equazioni di secondo grado ad una incognita — Equazioni riducibili al secondo grado.
6. Sistemi semplici di equazioni di grado superiore al primo — Problemi di secondo grado.
7. Progressioni aritmetiche e geometriche — Logaritmi — Proprietà relative — Logaritmi a base 10 — Uso delle tavole ed applicazioni.
8. Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio — Rappresentazione grafica delle funzioni.

N.B. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del suindicato programma nella risoluzione di esercizi pratici.

Geometria piana:

1. Nozioni preliminari: Rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative.
2. Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrato, parallelogrammi, rettangoli, trapezio, poligoni — Misure delle rette, misure degli angoli.
3. Circonferenza — Mutua posizione di rette e circonferenze — Corde — Angoli al centro ed inscritti — Poligoni inscrivibili e circonscrivibili — Poligoni regolari.
4. Equivalenza di figure piane — Proporzioni fra grandezze — Teorema di Pitagora ed applicazione — Teorema di Talete e similitudini.
5. Aree delle figure piane — Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida:

1. Rette e piani nello spazio — Angoli diedri.
2. Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelepipedo e sulla piramide
3. Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.
4. Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.
5. Misura delle superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Trigonometria piana

Nozioni di trigonometria rettilinea — Linee trigonometriche — Definizioni — Principali relazioni fra le linee trigonometriche — Tavole logaritmiche, trigonometriche e loro uso — Risoluzione dei triangoli.

Geometria descrittiva:

Nozioni — Proiezioni ortogonali — Problemi elementari riguardanti punti, rette, piani, sezioni piane, sviluppi e intersezioni di poliedri, cilindri, coni, ecc.

MATERIA N. 4. — *Fisica ed elementi di chimica.*

Fisica ed elementi di meccanica:

1. Nozioni sui movimenti dei corpi — Velocità ed accelerazione — Composizione dei movimenti.
2. Forze: composizione delle forze — Coppie: composizione delle coppie
3. Corpi solidi, rigidi — Macchine semplici.
4. Gravità, centro di gravità — Caduta dei gravi libera o sopra un piano inclinato — Pendolo.
5. Lavoro e potenza — Energia di moto e di posizione — Conservazione dell'energia.

Idrostatica:

6. Corpi liquidi — Pressione dell'interno e alla superficie — Principio di Archimede e sue applicazioni.

Aerostatica:

7. Corpi aeriformi — Pressione e loro misura — Barometro — Macchine pneumatiche e pompe — Cenni sulla navigazione aerea.

Ottica.

8. Luce e sua propagazione — Intensità della luce e sua misura.
9. Riflessione della luce — Specchi piani e sferici — Rifrazione della luce — Prismi e lenti.
10. Strumenti ottici ed in particolare cannocchiali — Cenno di spettroscopia.

Termologia:

11. Temperature e calore e loro misura — Calore specifico — Equivalenza di calore e lavoro — Sorgenti di calore.
12. Propagazione del calore — Dilatazione termica — Cambiamenti di stato fisico.

Acustica:

13. Produzione del suono — Propagazione del suono nei vari mezzi e disposizioni per facilitarla — Caratteri distintivi dei suoni — Risonanza — Interferenza.

Elettricità e magnetismo:

14. Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e magnetostatica — Elettroforo di Volta e macchina elettrica a induzione — Corrente elettrica e sue manifestazioni magnetiche, termiche, chimiche — Misura della corrente.

La pila e l'accumulatore:

15. Campo magnetico terrestre e declinazione ed inclinazione magnetica.
16. Induzione elettromagnetica — Rocchetto di induzione — Alternatore e dinamo — Trasformatore di corrente alternata — Motore a corrente continua ed a corrente alternata.

17. Applicazione della corrente elettrica al trasporto dell'energia, illuminazione, telegrafia e telefonia — Radiotelegrafia.

Elementi di chimica:

1. Cenno sui vari fenomeni naturali.
2. Leggi delle combinazioni — Equivalenti chimici — Ipotesi atomica e molecolare.
3. Pesi atomici e pesi molecolari.
4. Simboli e formule — Equazioni — Regole di nomenclatura.
5. Ossigeno ed azoto — Aria atmosferica — Combustione — Fiamma.
6. Ozono ed acqua ossigenata.
7. Cloro ed acido cloridrico.
8. Zolfo ed idrogeno solforato — Acidi solforoso e solforico.
9. Ammoniaca, acidi nitroso e nitrico.
10. Fosforo ed acidi fosforici, fosfati e perfosfati.
11. Carbonio e silicio e loro composti ossigenati.
12. Generalità sui metalli e sulle leghe.
13. Provenienze, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti.
14. Ossidi, idrati e sali più notevoli.

MATERIA N. 5. — *Nozioni speciali.*

Disegnatori navali:

1. Cenni sui diversi tipi di nave, sia mercantili che da guerra, sia a vapore che a vela — Galleggianti diversi — Registri di classificazione.
2. Cenni sommari sulle navi in legno — Cenni sullo scopo, sulla disposizione e struttura delle varie parti che compongono lo scafo.
3. Cenni sommari sulla velatura e sulla distribuzione di essa tra i diversi alberi — Piani di velatura — Centro velico.
4. Navi in ferro — Cenni sullo scopo e sulla disposizione e struttura delle varie parti che compongono lo scafo — Strutture longitudinali e trasversali — Applicazione del registro italiano.
5. Cenni sullo scopo e sulle disposizioni generali dei principali accessori di allestimento e delle principali installazioni interne delle navi.
6. Cenni sullo scopo del tracciamento alla sala e modo di formarlo.
7. Nozioni sull'equilibrio dei galleggianti — Centro di carena e metacentro — Condizioni di stabilità — Momenti e bracci di stabilità — Curve di stabilità.
8. Esposizione dei metodi per eseguire i calcoli di spostamento e di stabilità, per la ricerca delle posizioni del centro di carena, del metacentro trasversale e del metacentro longitudinale.
9. Cenni sulla propulsione delle navi, sulla resistenza dei fluidi del movimento e sulla resistenza delle navi, al moto diretto — Metodo di Froude.
10. Cenni sulle proprietà fisiche e meccaniche dei principali materiali impiegati nelle costruzioni navali — Ferro, acciaio per costruzioni navali, rame, bronzo, ottone, zinco, legnami, resine, pitture, ecc.
11. Nozioni sulla resistenza dei materiali, azioni deformanti — Trazione, compressione, taglio, torsione, flessione ed azioni combinate — Applicazioni per casi semplici di costruzione.
12. Concetto generale del funzionamento dell'apparato motore completo di una nave — Propulsori.
13. Cenni generali sulle motrici principali — Nomenclatura delle varie parti di esse e dei loro accessori.
14. Cenni generali sulle caldaie di vario tipo — Nomenclatura delle varie parti di esse e dei loro accessori.
15. Cenni generali sui condensatori ad iniezione e a superficie — Nomenclatura delle loro parti ed accessori.
16. Cenni generali sulle varie tubolature — Nomenclatura delle loro parti ed accessori.
17. Cenni sulle motrici ausiliarie delle navi — Nomenclatura delle loro parti ed accessori.
18. Cenni sui motori a combustione interna ed a scoppio.

Disegnatori meccanici:

1. Cenni sul funzionamento del vapore delle motrici termiche — Pressione — Espansione — Distribuzione — Potenza indicata — Indicatore di Watt — Potenza effettiva — Freni dinamometrici — Torsiometri.
2. Produzione del vapore — Fornelli — Griglie — Polverizzatori — Combustibili — Tiraggio naturale e artificiale.
3. Caldaie tubolari — Caldaie a tubi d'acqua sia di tipo pesante che di tipo leggero — Pregi e difetti relativi — Accessori delle caldaie — Cenni sui surriscaldatori.
4. Tipi principali dei motori marini — Cilindri, incastellature, fondazioni, cuscinetti — Organi di trasmissione del movimento — Organi esterni ed interni della distribuzione del vapore — Accessori — Volani e regolatori per le macchine tipo terrestre.
5. Condensatori ad iniezione e a superficie — Pompe d'aria e di circolazione.
6. Tubolatura del vapore, valvole ed accessori.
7. Motori a combustione interna ed a scoppio — Descrizione — Nomenclatura — Funzionamento.
8. Propulsori — Alberi portaelica ed astucci — Cuscinetti reggispinta.
9. Macchine ausiliarie — Pompe — Eiettori — Servomotori del timone — Argani e verricelli — Complessi elettrogeneratori — Distillatori — Trasmettitori d'ordini.
10. Cenni sul proporzionamento dei principali organi degli apparati motori.
11. Nozioni sulla resistenza dei materiali — Azioni deformanti — Trazione, compressione, taglio, flessione, torsione ed azioni combinate — Applicazioni a organi elementari di apparati motori.
12. Tipi di navi da guerra e mercantili — Nomenclatura generale delle navi.
13. Navi in legno e in ferro — Nomenclatura delle varie parti delle strutture.
14. Cenni sommari sulla velatura e nomenclatura relativa.
15. Cenni sommari degli accessori di allestimento — Scopo e nomenclatura delle varie parti.

MATERIA N. 6. — *Disegno.*

Disegnatori navali:

a) Esecuzione di un disegno di nave o di parte di essa in base a rilevato dal tracciato alla sala o ad elementi dati.

b) Rilievo dal vero o da un modello di estesa parte di nave.

Disegnatori meccanici:

Esecuzione di un disegno di parti di macchine o caldaie, con speciale riguardo agli apparati marini rilevato dal vero, oppure da bozzetti quotati o da norme stabilite e date dalla Commissione.

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

(2987)

Concorso a 11 posti di capo tecnico aggiunto nelle Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, riguardante le norme esecutive, interpretative ed integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per n. 11 posti di capi tecnici aggiunti con lo stipendio e il supplemento di attività inerenti al grado 11° del gruppo *B* dell'ordinamento gerarchico, ripartiti nelle seguenti categorie di personale civile tecnico delle Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche della Regia marina (1):

Carpentieri e assistenti	N.	5
Calderai	»	2
Congegnatori comuni	»	1
Congegnatori elettricisti	»	1
Stipettai	»	2
Totale . . .	N.	11

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 3, e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina, Direzione generale dei personali civili e degli affari generali, e pervenire non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

(1) Il personale civile tecnico delle Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche appartiene al gruppo *B* del vigente ordinamento gerarchico. La relativa carriera si svolge nei gradi seguenti: capi tecnici aggiunti, grado 11°; capi tecnici, grado 10°; primi capi tecnici, grado 9°; capi tecnici principali, grado 8°.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) la specialità per la quale intendono concorrere;
b) il loro preciso recapito;
c) i documenti annessi alle domande;
d) che accettano qualsiasi destinazione.

Le domande degli invalidi di guerra, debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità di cui al n. 9 dell'art. 4.

Art. 3.

Fino al raggiungimento della percentuale stabilita dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, sarà data la precedenza agli invalidi di guerra che abbiano riportato la idoneità.

Per gli ex combattenti della guerra 1915-18 si applicano le disposizioni dell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato da cui risulti che alla data del presente decreto l'aspirante ha compiuto i 18 anni e non oltrepassato i 30 anni di età.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 35 anni.

Per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e per i decorati al valore il limite stesso è elevato ad anni 39;

2° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, legalizzato dal Prefetto;

3° certificato di cittadinanza italiana legalizzato;

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5° estratto matricolare del servizio militare, oppure certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare;

6° diploma originale di licenza di istituto nautico (sezione macchinisti e costruttori), oppure di licenza di istituti professionali di 3° grado o istituto tecnico (sezione industriale, vecchio ordinamento).

I cittadini italiani divenuti tali in relazione al trattato di pace, potranno produrre titoli di istituti corrispondenti della cessata Monarchia austro-ungarica;

7° fotografia di data recente autenticata e legalizzata sulla quale deve essere apposto di pugno dell'aspirante il proprio nome e cognome;

8° quietanza dell'ufficio del registro da cui risulti che l'aspirante ha pagato la tassa di ammissione al concorso di L. 25;

9° gli invalidi di guerra oltre ai suddetti documenti, devono produrre la dichiarazione d'invalidità anche agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che dev'essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra per il tramite della quale dovranno pervenire le domande.

Della presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 sono dispensati gli aspiranti i quali siano già impiegati di ruolo di Amministrazioni dello Stato, che dovranno produrre copia dello stato di servizio civile.

Art. 5.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra, i quali verranno sottoposti a visita sanitaria del collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà composta:

presidente: un colonnello del Genio navale;

membri: un tenente colonnello o maggiore del Genio navale; un capitano del Genio navale con le funzioni di segretario; un capo tecnico principale della relativa specialità; un professore di fisica di istituto nautico o d'istituto professionale di 3° grado.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte, prove grafiche e orali, giusta i programmi annessi al presente decreto.

Essi avranno luogo a Spezia e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38, 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

I temi delle prove scritte e grafiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice, e, sempre quando ciò sia possibile, tale formulazione sarà fatta immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 9.

L'ammissione alle prove orali e l'idoneità sono regolate dall'art. 39 del R. decreto n. 2960, precedentemente citato. Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti. La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova per il coefficiente assegnato alla materia corrispondente e sommando quindi i prodotti così ottenuti. Per la matematica e per il disegno il prodotto suddetto viene effettuato moltiplicando la media dei punti riportata nelle due prove (orale e scritta) per il relativo coefficiente.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno con decreto Ministeriale, assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale relativo al grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare di altri sei mesi il periodo di prova.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati non prima del 1° settembre 1929.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO AI POSTI DI CAPI TECNICI AGGIUNTI NELLA REGIA MARINA

Numero delle materie	Materie degli esami	Coefficiente	Se l'esame è scritto, orale o pratico
1	Composizione italiana	1	Scritto
2	Matematica	2	Scritta (1) orale
3	Disegno	2	Grafico (1) orale
4	Fisica e chimica	1	Orale
5	Nozioni speciali	2	Orale
6	Esame pratico	[illegible]	Pratico

(1) La durata delle prove scritte e grafiche è fissata in 6 ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi.

MATERIE COMUNI A TUTTE LE CATEGORIE.

MATERIA N. 1 — *Composizione italiana.*

Svolgere un tema di argomento attinente alla vita professionale.

MATERIA N. 2 — *Matematica.*

a) Prova scritta:

Risoluzione di un problema di aritmetica od algebra e di uno di geometria o trigonometria in base ai programmi sottoindicati.

b) Prova orale:

Aritmetica:

1. I numeri interi. Le tre operazioni dirette e le prime due inverse.
2. Divisibilità. Cenni sui numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo.
3. Numeri frazionari. Principali proprietà ed operazioni su di essi.
4. Potenza di un numero. Potenze con esponente intero, positivo, negativo o nullo.
5. Radice quadrata dei numeri frazionali positivi. Calcolo dei radicali. Potenze con esponente frazionario.
6. Frazioni e numeri decimali. Operazioni relative.
7. Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.
8. Cenni sui numeri complessi.
9. Proporzionalità fra le grandezze. Regola del tre semplice e del tre composto.

Algebra:

1. Espressioni letterali. Operazioni sui monomi e polinomi interi.
2. Trasformazioni e semplificazioni di espressioni algebriche. Calcolo dei valori di esse per particolari valori delle lettere.
3. Generalità sulla teoria elementare delle equazioni. Risoluzione delle equazioni di 1° grado ad un'incognita.
4. Sistema di equazioni di 1° grado. Problemi di 1° grado.
5. Equazioni di 2° grado ad una incognita. Equazioni riducibili al 2° grado.
6. Sistemi semplici di equazioni di grado superiore al primo. Problemi di 2° grado.
7. Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Proprietà relative. Logaritmi a base 10. Uso delle tavole ed applicazione.
8. Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio. Rappresentazione grafica delle funzioni.

N.B. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del suindicato programma nella risoluzione di esercizi pratici.

Geometria piana:

1. Nozioni preliminari: Rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative.
2. Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrato, parallelogrammi, rettangoli, trapezio, poligoni. Misure delle rette, misura degli angoli.
3. Circonferenza. Mutua posizione di rette e circonferenze. Corde. Angoli al centro ed inscritti. Poligoni inscrivibili e circonscrivibili. Poligoni regolari.
4. Equivalenza di figure piane. Proporzioni fra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini.
5. Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida:

1. Rette e piani nello spazio. Angoli diedri.
2. Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelopipedo e sulla piramide.
3. Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.
4. Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.
5. Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Trigonometria piana:

Nozioni di trigonometria rettilinea. Linee trigonometriche. Definizioni. Principali relazioni fra le linee trigonometriche. Tavole logaritmiche trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

Geometria descrittiva:

Nozioni. Proiezioni ortogonali. Problemi elementari riguardanti punti, rette, piani, sezioni piane, sviluppi e intersezioni di poliedri, cilindri, coni, ecc.

MATERIA N. 3 — *Disegno.*

a) Prova grafica:

Eseguire, copiando dal vero in iscala assegnata ed a matita, il disegno di un oggetto relativo alla specialità del candidato.

Eseguire sulle indicazioni della Commissione, il disegno di un oggetto non molto complicato, con la chiarezza necessaria perchè sia facilmente capito da chi dovrebbe eseguire i lavori.

b) Prova orale:

Il candidato dovrà dar prova di saper prontamente e razionalmente interpretare i disegni già compilati, in guisa da spiegarli a chi, con la scorta di essi, deve lavorare.

MATERIA N. 4 — *Fisica ed elementi di chimica.*

Fisica, elementi di meccanica:

1. Nozioni sui movimenti dei corpi. Velocità ed accelerazione. Composizione dei movimenti.
2. Forze, composizione delle forze. Coppie, composizione delle coppie.
3. Corpi solidi, rigidi. Macchine semplici.
4. Gravità, centro di gravità. Caduta dei gravi libera o sopra un piano inclinato. Pendolo.
5. Lavoro e potenza. Energia di moto e di posizione. Conservazione dell'energia.

Idrostatica:

6. Corpi liquidi. Pressione dell'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni.

Aerostatica:

7. Corpi aeriformi. Pressione e loro misura. Barometro, macchine pneumatiche e pompe. Cenni sulla navigazione aerea.

Ottica:

8. Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura.
9. Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti.
10. Strumenti ottici ed in particolare cannocchiali. Cenno di spettroscopia.

Termologia:

11. Temperature e calore e loro misura. Calore specifico. Equivalenza di calore e lavoro. Sorgenti di calore.
12. Propagazione del calore. Dilatazione termica. Cambiamenti di stato fisico.

Acustica:

13. Produzione del suono. Propagazione del suono nei varî mezzi e disposizioni per facilitarla. Caratteri distintivi dei suoni. Risonanza. Interferenza.

Elettricità e magnetismo:

14. Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e magnetostatica. Elettroforo di Volta e macchina elettrica ad induzione. Corrente elettrica e sue manifestazioni magnetiche, termiche, chimiche. Misura della corrente. La pila e l'accumulatore.
15. Campo magnetico terrestre e declinazione ed inclinazione magnetica.
16. Induzione elettromagnetica. Rocchetto di induzione. Alternatore e dinamo. Trasformatore di corrente alternata. Motore a corrente continua ed a corrente alternata.
17. Applicazione della corrente elettrica al trasporto dell'energia, illuminazione, telegrafia e telefonia. Radiotelegrafia.

Elementi di chimica:

1. Cenno sui varî fenomeni naturali.
2. Leggi delle combinazioni. Equivalenti chimici. Ipotesi atomica e molecolare.
3. Pesi atomici e pesi molecolari.
4. Simboli e formule. Equazioni. Regole di nomenclatura.
5. Ossigeno ed azoto. Aria atmosferica. Combustione. Fiamma.
6. Ozono ed acqua ossigenata.
7. Cloro ed acido cloridrico.
8. Zolfo ed idrogeno solforato. Acidi solforoso e solforico.
9. Ammoniaca, acidi nitroso e nitrico.
10. Fosforo ed acidi fosforici, fosfati e perfosfati.
11. Carbonio e silicio e loro composti ossigenati.
12. Generalità sui metalli e sulle leghe.

13. Provenienze, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti.
14. Ossidi, idrati e sali notevoli.

MATERIA N. 5 — *Nozioni speciali.*

A seconda della specialità alla quale aspira un candidato egli dovrà dare prova di conoscere in modo generale ma sufficientemente pratico quanto è indicato qui appresso per ciascuna specialità posta a concorso.

Carpentieri ed assistenti.

Nozioni sui legnami principalmente adoperati per la costruzione di scafi, di alberature, di palischermi e pei servizi ausiliari, sulle loro qualità, sui loro difetti e sul loro impiego secondo le varie opere. Nozioni sul ferro omogeneo e sull'acciaio ad elevata resistenza preparato in lamiere ed in verghe profilate per costruzioni navali, sulle loro prove di collaudo e sul loro impiego in varie opere. Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e di specificazioni di materiali. Nozioni sui sistemi di strutture più comunemente adoperati per scafi di legno e di ferro.

Cenni sulla robustezza degli scafi. Nozioni sui vari sistemi di alberature e sulle loro parti principali ed accessorie. Descrizione della struttura dei palischermi e delle loro parti accessorie, regole per la loro costruzione per il loro allestimento. Nozioni sulle macchine lavoranti e sugli altri mezzi da lavoro per costruzioni in legno e metalliche, ecc.

Cenni sommari sul tracciamento degli scafi alla sala e regole per ricavare dal tracciato i dati necessari per la costruzione degli scafi di legno e di ferro. Cenni sugli scafi di costruzione, impostamento delle navi, varo, alaggio. Manutenzione degli scafi in legno e metallici. Pitture anticorrosive, immissione in bacino, battelli porta, operazioni e precauzioni per mettere a secco i bastimenti. Pitture sottomarine a freddo, a caldo, anticorrosive ed antivegetative.

Nozioni sulla resistenza dei materiali, azioni deformanti, trazione, compressione, taglio, flessione, torsione ed azioni combinate, applicazione per casi semplici di costruzione.

Calderai.

Nozioni sui materiali impiegati nei lavori di calderaio, sulle loro qualità, sui loro difetti, sulle prove alle quali vengono sottomessi e sul loro impiego nei lavori. Cenni sommari sui principali processi di fabbricazione dei tubi di ferro e d'acciaio per caldaie. Norme e prove per la ricezione di detti tubi. Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e di specificazioni dei materiali adoperati nell'arte del calderaio. Vari tipi di caldaie specialmente in uso nella Regia marina. Nozioni sui rivestimenti delle caldaie e sul modo di applicarli. Nozioni sulle macchine lavoranti, sugli attrezzi e sugli altri mezzi di lavoro delle officine da calderaio.

Nozioni sui materiali impiegati nei lavori da ramiere, sulle loro qualità, sui loro difetti, sulle prove alle quali vengono sottomessi, e sul loro impiego nei lavori. Cenni sommari sui principali processi di fabbricazione dei tubi di rame e di ottone. Norme e prove per la ricezione di detti tubi. Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e di specificazioni di materiale da ramiere. Nozioni sulle macchine operatrici, sugli attrezzi e sugli altri mezzi da lavoro nelle officine nelle quali si fanno lavori da ramiere.

Nozioni sulla resistenza dei materiali. Azioni deformanti, trazione, compressione, taglio, flessione, torsione e azioni combinate Applicazione per casi semplici di costruzione. Calcolo dei recipienti e delle chiodature.

Congegnatori.

Nozioni sui materiali principali ed ausiliari adoperati nelle officine da congegnatori, sulle loro qualità, sui loro difetti, sul loro impiego nelle varie opere Regole e dati per la compilazione di perizie e di specificazioni di materiali. Cenni sulle caldaie a vapore e sul loro funzionamento. Cenni sulla combustione e sui combustibili. Lubrificazioni e loro proprietà. Nozioni sugli organi e sul funzionamento delle macchine a vapore, dei motori a combustione interna ed a scoppio, delle pompe e dei meccanismi più frequentemente usati nella Regia marina e cenni sulle loro funzioni. Cenni sui principali istrumenti dei quali si fa uso per la determinazione dei dati relativi al funzionamento degli apparati motori (indicatori, freni, dinamometri, torsiometri, ecc.) Cenni sulle principali macchine operatrici delle varie officine, sulle trasmissioni di movimento e sulle cautele necessarie per la relativa condotta e conservazione. Nozioni sugli attrezzi e sugli altri mezzi da lavoro delle officine meccaniche. Nozioni sulla resistenza dei materiali, azioni deformanti trazione, compressione, taglio, flessione, torsione e azioni combinate. Applicazione per casi semplici di parti di macchine. Calcolo degli alberi soggetti a torsione.

Congegnatori elettricisti.

Nozioni sui materiali principali ed ausiliari impiegati nella costruzione, riparazione e sistemazione dei materiali elettrici sia a bordo che a terra, sulla loro qualità e sul loro impiego nelle varie opere. Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e di specificazioni di materiali. Cenni sulle caldaie a vapore e meccanismi, sui motori a combustione interna e sul loro funzionamento.

Cenni sulle principali macchine operatrici delle varie officine, sugli attrezzi e sui mezzi di lavoro, sulle trasmissioni di movimento e sulle cautele necessarie per la relativa condotta e conservazione. Nozioni sulla resistenza dei materiali; azione deformante, trazione, compressione, taglio, flessione, torsione, azioni combinate. Applicazione per casi semplici di parti di macchine. Calcolo degli alberi soggetti a torsione.

Campo magnetico. Corpi diamagnetici e paramagnetici. Isteresi. Energia dissipata per isteresi. Corrente elettrica continua. Legge di Ohm, legge di Joule e loro applicazioni. Elementi dai quali dipende la corrente. Resistenza dei conduttori e sua misura. Induzione elettromagnetica, forza elettromotrice indotta. Coefficiente di induzione mutua e di autoinduzione. Correnti di Foucault.

Capacità elettrica dei conduttori. Condensatori. Oscillazioni elettriche. Corrente elettrica alternata Corrente alternata polifase. Campo magnetico rotante. Trasformazione di energia chimica in energia elettrica e viceversa. Pila ed accumulatori Loro aggruppamento e funzionamento Applicazioni elettrochimiche. Trasformazione di energia meccanica in energia elettrica e viceversa. Dinamo a corrente alternata ed a corrente continua. Particolari costruttivi. Caratteristiche. Motori a corrente continua. Varie specie di motori a corrente alternata. Particolari costruttivi. Sistemi di costruzione a corrente continua ed a corrente alternata monofase e polifase. Scelta dei conduttori e calcoli relativi alle condutture. Quadri di distribuzione. Interruttori. Valvole. Illuminazione elettrica. Proiettori. Cenni sulla propulsione elettrica.

Stipettai.

Nozioni sui legnami da lavoro in uso nell'arte dello stipettaio. Qualità indigene ed esotiche. Loro caratteristiche più importanti. Legname compensato ed impiallacciatura. Modo di preparazione e di applicazione. Malattie e difetti dei legnami, modo di riconoscerli. La stagionatura naturale ed artificiale. Differenti metodi. Modo di riconoscere lo stato della stagionatura. Principi più importanti di conservazione dei legnami, vantaggi. Differenti sistemi per segare, piallare, scorniciare, ecc. Macchine per la lavorazione del legno; seghe, torni, piallatrici, fresatrici. Cenni sulla struttura dei mobili in legno e dei mobili metallici Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e di specificazione dei materiali.

Nozioni sulla resistenza dei materiali. Azioni deformanti, trazione, compressione, taglio, flessione, torsione, ed azioni combinate. Applicazioni per casi semplici di costruzioni.

MATERIA N. 6 — *Esame pratico*
(comune a tutte le categorie).

L'esame consisterà nel saper dare pratico indirizzo esecutivo alla messa in opera di un lavoro, nella conoscenza delle singole operazioni che occorrono e delle successive fasi di lavorazione a mano od a macchina, ecc., secondo il disegno e la traccia stabilita dal presidente della Commissione esaminatrice, a seconda della specialità.

Il candidato dovrà in complesso dar prova di possedere, oltre alle nozioni teoriche, quelle nozioni pratiche occorrenti per poter esercitare, rispetto al personale operaio, le sue mansioni con cognizione ed autorevolezza.

Egli dovrà dar prova di saper giudicare bene come un lavoro sia stato eseguito, sia rispetto alla materiale lavorazione, sia rispetto alla riproduzione dal campione o dal disegno, a seconda della specialità, e di saperne eseguire il collaudo.

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

(2986)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato — G. C.